



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 104

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 21 giugno 2023

INDICE

Commissioni riunite

9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale): <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	Pag. 5
--	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione: <i>Plenaria</i>	Pag. 6
2 ^a - Giustizia: <i>Plenaria</i>	» 11
4 ^a - Politiche dell'Unione europea: <i>Plenaria</i>	» 33
5 ^a - Programmazione economica, bilancio: <i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 45
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 63
6 ^a - Finanze e tesoro: <i>Plenaria</i>	» 72
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport: <i>Plenaria</i>	» 83
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: <i>Plenaria</i>	» 89

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica: <i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	Pag. 91
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	» 92

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria *Pag.* 93

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali *Pag.* 95

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledì 21 giugno 2023

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI*

*indi della Vice Presidente della 10^a Commissione
CANTÙ*

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,55

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE – NAS, AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA), FEDERBIO, ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLE CARNI E DEI SALUMI (ASSICA), ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA I PRODUTTORI DI ALIMENTI ZOOTECNICI (ASSALZOO), LEGAMBIENTE, CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI (COPAGRI), AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651 (ALIMENTI SINTETICI)

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 21 giugno 2023

Plenaria**76^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(170) GASPARRI. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(292) PARRINI. – *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(312) MENIA e altri. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. – *Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(392) Stefania PUCCIARELLI. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, approvati nella seduta del 15 giugno.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 2, come modificato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Tosato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il presidente BALBONI esprime soddisfazione per l'approvazione del testo unificato e ne auspica il tempestivo inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 20 giugno.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) premette che non vi è una indisponibilità pregiudiziale da parte del Partito democratico alla revisione della distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, considerato peraltro che sussiste un orientamento consolidato circa la necessità di una revisione della riforma del Titolo V, a più di vent'anni dalla sua approvazione, nel corso dei quali sono emersi contraddizioni e limiti. A seguito delle ripetute pronunce della Corte costituzionale, infatti, in dottrina e nel dibattito politico si è aperto un confronto serrato sulla opportunità di una revisione della competenza legislativa concorrente, che in effetti ha dato luogo a un aumento preoccupante del contenzioso.

È quindi giunto il momento di risolvere tale criticità alla radice, tenendo conto dell'evoluzione giurisprudenziale e delle criticità emerse, anche perché un corretto riparto delle competenze tra Stato e Regioni porta benefici all'interesse generale, sotto il profilo sia di una migliore tutela dei diritti dei cittadini sia di un maggiore sviluppo economico.

Occorre tuttavia riconoscere preliminarmente, al di là dei rispettivi convincimenti sulla quota di differenziazione utile per il Paese, che il Titolo V, inteso come preconditione di uniformità che definisce i diritti

fondamentali e i livelli essenziali di prestazioni da garantire ai cittadini, al momento non è ancora stato attuato. A ciò si aggiunge una arretratezza strutturale del Paese, aggravata da vent'anni di politiche economiche definite « neoliberaliste », improntate alla riduzione della presenza del settore statale e al contenimento della spesa pubblica, che hanno contribuito a indebolire il ruolo delle amministrazioni pubbliche.

Con la pandemia è emerso chiaramente il fallimento di quella concezione politico-economica, che ha reso la pubblica amministrazione incapace di spendere in progetti di ammodernamento per una migliore gestione dei servizi essenziali. Anche nell'Unione europea, adesso, prevale un approccio differente, in quanto si è compreso che solo la diffusione del benessere tra gli Stati consente una crescita economica comune e a tale scopo – attraverso il *Next generation EU* – si finanziano progetti di innovazione e digitalizzazione, transizione ecologica e inclusione sociale soprattutto nei Paesi più svantaggiati. È facile ipotizzare, tuttavia, che, dopo questa parentesi, anche le politiche europee torneranno a essere improntate a un maggiore rigore, per ottenere avanzi primari attraverso il contenimento della spesa pubblica.

In tale ottica, occorre superare le disuguaglianze presenti nel Paese, dando attuazione innanzitutto alla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che prevede la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, per garantire parità di condizioni nell'accesso ai diritti fondamentali da parte dei cittadini su tutto il territorio nazionale. Sarebbe del tutto illogico, infatti, che, per conseguire tale obiettivo, si inizi dal riconoscimento ad alcune Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in applicazione del terzo comma dell'articolo 116, come intende fare il Governo con il disegno di legge n. 615.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) ricorda che anche la Banca d'Italia, nella memoria inviata per le audizioni sui disegni di legge in titolo, ha affermato la necessità di una gradualità nell'attuazione dell'autonomia differenziata, per scongiurare il rischio di innescare processi difficilmente reversibili e dagli esiti incerti.

A suo avviso, il progetto di autonomia differenziata non consentirà di superare le gravi disparità esistenti attualmente tra i territori, se si pensa che, ad esempio, la Regione Sicilia, pur dotata di Statuto speciale, e nonostante l'avvicinarsi di amministrazioni di ogni colore politico, tranne che del Movimento 5 stelle, è agli ultimi posti in Europa dal punto di vista dello sviluppo infrastrutturale e continua a risultare gravemente deficitaria sotto il profilo della partecipazione ai bandi di gara, per esempio nel settore dei progetti di riassetto idrogeologico.

Per evitare di aggravare i divari esistenti tra alcune Regioni in grado di trainare lo sviluppo economico del Paese e le altre, sarebbe opportuno definire prima alcuni contenuti della riforma, in particolare garantendo una condizione di partenza omogenea nell'erogazione dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo governativo all'esame, tuttavia, manca

perfino una quantificazione economica degli interventi che lo Stato dovrebbe porre in essere per raggiungere tale obiettivo.

Segnala quindi altre criticità del disegno di legge d'iniziativa governativa. In particolare, sarebbe opportuno prevedere che le richieste di maggiore autonomia da parte delle Regioni siano corredate da motivazioni tecnico-giuridiche formali. Inoltre, nel testo non si fa riferimento ai meccanismi del fondo perequativo. Infine, esprime preoccupazione per la sostanziale esautorazione del Parlamento, che secondo il progetto in esame, dovrebbe limitarsi a ratificare l'esito delle contrattazioni tra Stato e Regioni. D'altra parte, questo orientamento riflette una progressiva concentrazione dell'iniziativa legislativa nel Governo, se si considera che in otto mesi di legislatura le Camere sono state impegnate quasi esclusivamente nella conversione in legge di decreti-legge.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) lamenta il rifiuto del Presidente della Commissione per le politiche dell'Unione europea di svolgere, per i profili di competenza, una indagine conoscitiva sull'autonomia differenziata, che sarebbe stata utile per un approfondimento puntuale di un tema complesso, dalle ricadute significative sulla vita del Paese.

Sottolinea che l'Unione europea, per rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, attraverso gli articoli 174 e 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intende promuovere lo sviluppo armonioso e uniforme delle Regioni « meno favorite ». Peraltro, le ingenti risorse del PNRR sono state assegnate all'Italia proprio perché presenta gravi divari territoriali.

A suo avviso, il progetto di autonomia differenziata del Governo rischia invece di accrescere tali disparità, come conferma anche l'ultimo *Country report* della Commissione europea, secondo cui la riforma potrebbe avere un impatto negativo sulla qualità delle finanze pubbliche italiane e sulle disparità regionali, anche perché non vi sono le risorse sufficienti per garantire livelli essenziali delle prestazioni uniformi sul territorio.

Esprime considerazioni critiche, altresì, sulla prospettiva che le singole Regioni, attraverso un rapporto diretto con il Governo, possano inserirsi nella fase ascendente del processo di elaborazione delle norme europee, estromettendo così il Parlamento.

In considerazione delle gravi criticità che il progetto di autonomia differenziata potrebbe causare al Paese, invita il Governo e la maggioranza a rinunciare a portare avanti l'esame del disegno di legge in titolo, auspicando altresì il superamento dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 21 giugno 2023

Plenaria
57^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(364) Claudio BORGHI e altri. – Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(645) LISEI e altri. – Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva adottato come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 693, al quale sono stati presentati 30 emendamenti, che sono in distribuzione e che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Da parte del Gruppo di Fratelli d'Italia è stata inoltre avanzata la proposta di una riformulazione dell'emendamento 1.15 in un testo 2, altresì pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Fa quindi presente che in accoglimento di due osservazioni contenute nel parere espresso dalla 1^a Commissione sul disegno di legge 693 ha presentato, in qualità di relatrice, gli emendamenti 1.300 e 1.301, che sono in distribuzione, pubblicati in allegato al resoconto.

Chiede infine ai presentatori di illustrare gli emendamenti.

Il senatore BERRINO (*FdI*), rinunciando all'illustrazione degli emendamenti del suo Gruppo, annuncia il ritiro dell'emendamento 1.15 testo 2 per trasformarlo in un ordine del giorno.

Il PRESIDENTE prende atto della presentazione dell'ordine del giorno G/693/1/2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo al disegno di legge, soffermandosi in particolare sull'emendamento interamente soppressivo 1.1, presentato in considerazione del fatto che il disegno di legge introduce una sanzione amministrativa per fatti che ricalcano integralmente le fattispecie penali inserite agli articoli 518-*duodecies* e seguenti dalla legge 9 marzo 2022, n. 22. L'identità sostanziale delle fattispecie penali e amministrative rischia, a suo parere, di violare il principio del *ne bis in idem* e causare incertezza applicativa. Molto più ragionevole sarebbe stato integrare le condotte già previste dal codice penale al capo Titolo VIII-*bis* unendo il danneggiamento delle teche o degli altri beni strumentali. In ogni caso auspica l'approvazione anche dell'emendamento a sua prima firma 1.8 volto a incentivare le condotte riparatorie degli autori del danneggiamento dei beni culturali.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ritiene che il Parlamento non dovrebbe reagire senza un'adeguata riflessione a episodi di cronaca anche rilevanti che invece andrebbero meglio meditati prima di approvare leggi sanzionatorie. Pur attribuendo al danneggiamento un forte disvalore di carattere sociale – al di là delle motivazioni degli autori e, non essendo forse lo strumento migliore per porre all'attenzione della pubblica opinione la necessità del cambiamento climatico – ritiene tuttavia apprezzabile che il Governo non abbia proceduto sul piano penale, come già successo in altre occasioni in questa legislatura. Giudica però pericoloso il cumulo delle sanzioni amministrative non solo per la violazione del *ne bis in idem* ma anche per il processo penale è assistito da maggiori garanzie. Ritenendo tuttavia indispensabile intervenire su alcune condotte di danneggiamento non previste dall'ordinamento, auspica l'approvazione del suo emendamento 1.4 che introduce una sanzione amministrativa per il danneggiamento di teche ed altri beni strumentali, fattispecie attualmente non tutelata dall'ordinamento.

La senatrice LOPREIATO (M5S), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, sottolinea che la *ratio* alla base del lavoro emendativo risiede nel tentativo di razionalizzazione del trattamento sanzionatorio relativamente alla fattispecie di « deturpamento o imbrattamento di beni culturali e paesaggistici », al fine di offrire una risposta a quanto proposto dal disegno di legge. Infatti, l'introduzione di una ulteriore sanzione (in questo caso amministrativa) volta a punire la medesima condotta rispetto a quella già prevista dal secondo comma dell'articolo 518-*duodecies* del codice penale, renderebbe, in maniera irragionevole, sproporzionalmente afflittivo e – forse – incostituzionale il trattamento sanzionatorio per il delitto *de quo*. Il disegno di legge di iniziativa governativa predispone un doppio regime sanzionatorio che, andando colpire sia per via amministrativa che penale le medesime condotte, si porrebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*, allontanandosi da quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza sia nazionale che comunitaria. Il bilanciamento previsto dal comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge, non sembra, infatti, sufficiente ai fini di una esclusione di eventuali vizi di costituzionalità che potrebbero interessare la norma qualora fosse approvata. Infatti, il codice penale già prevede un sistema punitivo adeguato all'articolo 518-*duodecies* codice penale con una forbice edittale che va dai 6 mesi di reclusione nel minimo ai 3 anni nel massimo, unitamente alla multa da euro 1.500 a 10.000. Il disegno di legge governativo interviene aggiungendo a tali sanzioni anche la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 10.000 a 40.000. Sul punto vi è da ricordare che la CEDU ha, da ultimo, ritenuto il *ne bis in idem* compatibile con i sistemi a doppio binario sanzionatorio (penale e amministrativo) in presenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti, nonché nei casi in cui sia assicurata la proporzionalità complessiva delle sanzioni irrogate (al fine di scongiurare un'eccessiva severità) e, qualora i due procedimenti, per quanto non consequenziali, non lascino il soggetto in un perdurante stato di incertezza processuale, protraendo eccessivamente i tempi di definizione. La normativa, quindi, si troverebbe disallineata rispetto a tale pronuncia su due diverse questioni: la prima relativamente alle tempistiche di espressione dei provvedimenti conclusivi dei diversi procedimenti. Infatti, è chiaro che il procedimento amministrativo sarà concluso nel giro di breve periodo dal compimento del fatto, anche perché risiede proprio su tale questione la logica dell'intervento governativo; stesso discorso, ovviamente, non può essere fatto per quello penale visti i tempi di definizione dei giudizi. Va da sé, quindi, che il soggetto sarà lasciato in un perdurante stato di incertezza processuale. Unitamente a ciò, vi è da considerare un trattamento afflittivo e sproporzionato rispetto all'offensività della condotta posta in essere.

Il PRESIDENTE interviene per precisare che non vi è stata una reazione inappropriata del Parlamento rispetto a condotte che sono del tutto

nuove, e che il provvedimento è piuttosto finalizzato a colmare una lacuna.

Invita quindi il rappresentante del governo a esprimere il parere sugli emendamenti e sull'ordine del giorno.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.9. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6, 1.300, 1.301 e 1.0.8. Esprime altresì un parere favorevole condizionato alla loro riformulazione, di cui dà lettura, sugli emendamenti 1.0.10 e 1.0.11. Invita conseguentemente al ritiro degli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.12.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, si associa ai pareri espressi dal rappresentante del Governo.

Il senatore BERRINO (*Fdl*) si dichiara favorevole alla riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.0.10 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) dichiara altresì di accogliere la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.0.11 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), ritirando conseguentemente gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.12.

Si passa pertanto alle votazioni.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori BAZOLI (*PD-IDP*) e SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento 1.3.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori BAZOLI (*PD-IDP*) e SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), è altresì respinto l'emendamento 1.4 e con successiva votazione l'emendamento 1.5.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.6 è approvato.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.7, 1.8 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BAZOLI (*PD-IDP*)), 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14.

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 1.300 e 1.301.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.17, 1.18 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BAZOLI (*PD-IDP*) e contraria del senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*)), 1.0.1, 1.0.2, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7.

Posto ai voti la Commissione approva l'emendamento 1.0.8 e respinge, con ulteriore votazione, l'emendamento 1.0.9.

Con separate votazioni sono infine approvati gli emendamenti 1.0.10 (testo 2) e 1.0.11 (testo 2).

Il sottosegretario OSTELLARI dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/693/1/2.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti testé approvati saranno trasmessi per il prescritto parere alle Commissioni 1^a e 5^a.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (n. 45)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra una proposta di parere con un'osservazione di carattere formale riferita all'articolo 4 (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere che la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 45**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di verificare la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, secondo e terzo periodo, in quanto quest'ultimo riferisce al « deposito dell'ordinanza » il momento iniziale da cui decorre il termine per il ricorso per cassazione, laddove il secondo periodo prevede invece che la decisione del giudice assuma la forma del decreto motivato.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 693**

Art. 1.

1.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere l'articolo.

1.2

LOPREIATO, BILOTTI, SIRONI, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

1.3

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

« Art. 1.

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: “Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi e la multa da euro 225 a 1500 euro.”;

b) al secondo comma, le parole: “da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000” sono sostituite dalle seguenti: “da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500”;

c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: “Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750.” ».

1.4

SCALFAROTTO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

« 1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora, deturpa, imbratta o rende in tutto o in parte inservibili i siti ovvero le teche, custodie e altre cose strettamente funzionali all’esposizione, protezione, conservazione e fruizione dei beni culturali o paesaggistici è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 ».

Conseguentemente, ai commi 4 e 7 sostituire le parole: « commi 1 e 2 », con le seguenti: « comma 1 ».

1.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 sostituire le parole: « Ferme le sanzioni penali applicabili », con le seguenti: « Salvo che il fatto costituisca reato ».

1.6

SCALFAROTTO

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: « o in parte inservibili o », inserire le seguenti: « , ove previsto, ».

1.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 sostituire le parole: « da euro 20.000 a euro 60.000 », con le seguenti: « da euro 200 a euro 600 ».

1.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: « euro 20.000 a euro 60.000 », con le seguenti: « euro 5.000 a euro 15.000 »;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: « euro 10.000 a euro 40.000 », con le seguenti: « euro 2.000 a euro 10.000 ».*

1.9

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole: « dei commi 1 e 2 », con le seguenti: « del comma 1 »;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: « ai commi 1 e 2 », con le seguenti: « al comma 1 ».*

1.10

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2 sostituire le parole: « Ferme le sanzioni penali applicabili », con le seguenti: « Salvo che il fatto costituisca reato ».

1.11

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2 sostituire le parole: « da euro 10.000 a euro 40.000 », con le seguenti: « da euro 100 a euro 400 ».

1.12

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: « da euro 10.000 a euro 40.000 », con le seguenti: « da euro 2.000 a euro 10.000 »;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dai commi precedenti è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. »;

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al "Fondo per la tutela del patrimonio culturale" di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, affinché siano impiegati nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

1.13

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: « da euro 10.000 a euro 40.000 », con le seguenti: « da euro 2.000 a euro 10.000 »;*

b) dopo l'**articolo**, aggiungere, in fine, i seguenti:

« Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, secondo comma, del codice penale, le parole: “da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000” sono sostituite dalle seguenti: “da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500”.

Art. 1-ter.

(Promozione di campagne di sensibilizzazione)

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica e di sviluppare una adeguata sensibilità relativamente al pericolo dettato dai cambiamenti climatici in ragione del surriscaldamento globale, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale relativamente alla “Alfabetizzazione climatica”. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

1.14

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: « da euro 10.000 a euro 40.000 », con le seguenti: « da euro 2.000 a euro 10.000 »;

b) dopo l'**articolo**, aggiungere, in fine, il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, secondo comma, del codice penale, le parole: “da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro

10.000” sono sostituite dalle seguenti: “da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500”. ».

1.15 (testo 2)

MARCHESCHI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Chiunque, in violazione degli articoli 107, comma 1, e 108 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riproduce a scopo di lucro un bene culturale, o parte di esso, o ne pone in commercio le riproduzioni, in assenza o in difformità del provvedimento dell'autorità che ha in consegna il bene stesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000. »;

b) *alla fine del comma 3, inserire il seguente periodo:* « Con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2-bis, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro amministrativo delle cose che costituiscono il prodotto delle violazioni di cui al medesimo comma, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione, salvo che si tratti di prodotti editoriali di cui all'articolo uno, della legge 7 marzo 2001, n. 62 »;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* « dei commi 1 e 2 », *con le seguenti:* « dei commi 1, 2 e 2-bis ».

1.15 [vedi 1.15 (testo 2)]

MARCHESCHI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Chiunque, in violazione degli articoli 107, comma 1, e 108 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riproduce un bene culturale o ne commercializza la riproduzione in assenza o in difformità del provvedimento dell'autorità che ha in consegna il bene stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000. »;

b) *alla fine del comma 3, inserire il seguente periodo: « Con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2-bis, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro amministrativo delle cose che costituiscono il prodotto delle violazioni di cui al medesimo comma, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione, salvo che si tratti di prodotti editoriali di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 »;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: « dei commi 1 e 2 », con le seguenti: « dei commi 1, 2 e 2-bis ».*

1.300

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 3, premettere il seguente periodo: « L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. ».

1.301

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 ».

1.16

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 5, sopprimere il secondo capoverso.

1.17

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. La sanzione amministrativa pecuniaria indicata dai commi 1 e 2 è alternativa alla sanzione penale di cui agli articoli 635, 2 e 3 comma codice penale e 639 codice penale. ».

1.18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

« 7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo. ».

1.0.1

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO

*Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:***« Art. 1-bis.***(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)*

1. All'articolo 518-duodecies del codice penale, il secondo comma è abrogato. ».

1.0.2

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)*

1. All'articolo 518-duodecies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: “da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000” sono sostituite dalle seguenti: “da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500”;

b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

“Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Nei casi previsti dal primo e terzo comma si procede d’ufficio.” ».

1.0.3

STEFANI, CLAUDIO BORGHI

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All’articolo 518-*duodecies* del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 1.500 chiunque imbratta i siti ovvero le teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico”.

Art. 1-ter.

(Modifiche all’articolo 381 del codice penale)

1. All’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

“*h-bis*) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici previsti dall’articolo 518-*duodecies* del codice penale”. ».

1.0.4

STEFANI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All’articolo 518-*duodecies* del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 1.500 chiunque im-

bratta i siti ovvero le teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico." ».

1.0.5

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-duodecies, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: "ovvero" sono inserite le seguenti: " , se il condannato non si oppone," ».

1.0.6

ALOISIO, LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 518-quinquiesdecies del codice penale)

1. All'articolo 518-quinquiesdecies, dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente: "Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 518-duodecies non si applicano quando l'imbrattamento o il deturpamento è di entità tale da essere ripristinato, ad opera del soggetto agente, nell'immediatezza del fatto mediante operazioni di ripulitura." ».

1.0.7

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 518-septiesdecies del codice penale)

1. All'articolo 518-septiesdecies, primo comma, del codice penale, le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla metà." ».

1.0.8

AMBROGIO, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER, LISEI, PETRUCCI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro." ».

1.0.9

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque, fuori dei casi previsti all'articolo 635, deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 300 a 1000 euro";

c) il quarto comma è abrogato.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, al comma 1, premettere il seguente: "01. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 103 a euro 309 chi deturpa o imbratta cose mobili altrui." ».

1.0.10 (testo 2)

AMBROGIO, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER, LISEI, PETRUCCI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

1. All'articolo 639 del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole: “multa fino a euro 103” sono sostituite dalle seguenti: “multa fino a euro 309”;

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.” ».

1.0.10

AMBROGIO, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER, LISEI, PETRUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

1-bis. All'articolo 639 del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole: “multa fino a euro 103” sono sostituite dalle seguenti: “multa fino a euro 309”;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 5.000 euro”;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa fino a 10.000 euro”;

d) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.” ».

1.0.11 (testo 2)

STEFANI

Approvato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 639 del codice penale)

1. All’articolo 639 del codice penale, al secondo comma, è inserito infine il seguente periodo: “Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.” ».

1.0.11

STEFANI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 639 del codice penale)

1. All’articolo 639 del codice penale, al secondo comma, inserire infine il seguente periodo: “Se il fatto è commesso su siti ovvero teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 1.500.” ».

1.0.12

STEFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

“*h-bis*) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici previsti dall'articolo 518-*duodecies* del codice penale”. ».

G/693/1/2 [già em. 1.15 (testo 2)]

MARCHESCHI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 693 recante « Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici »,

premesso che:

la legge n. 22 del 2022 ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, con i quali sono puniti, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali. In particolare l'articolo 518-*duodecies* codice penale disciplina il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;

i commi 1 e 2 dell'articolo unico del disegno di legge puniscono rispettivamente:

– con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;

– con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole

per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico;

i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate sono versati in un apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura, affinché siano impegnati prioritariamente per il ripristino dei beni;

entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, ma non qualora il destinatario della stessa si sia già avvalso di tale facoltà nei cinque anni precedenti;

considerato che:

l'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non consente la disponibilità gratuita e priva di qualsiasi forma di controllo delle immagini del patrimonio culturale, a meno che, come disposto dal comma 3 del citato articolo 3, le riproduzioni siano richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. Tuttavia, anche in quest'ultimo caso, ove vi siano spese sostenute dall'amministrazione, occorre pagarle;

quanto appena affermato trova conferma in una sentenza dell'Aprile 2023 del Tribunale di Firenze, con riferimento alla causa promossa dalla Galleria dell'Accademia di Firenze per illecita riproduzione del David di Michelangelo, la quale stabilisce « l'esistenza in via generale nell'ordinamento di un diritto all'immagine dei beni culturali, che è garantito attraverso il divieto di riprodurre il bene culturale in assenza di autorizzazione »;

trattandosi, infatti, di beni culturali pubblici, occorre, ancor prima del pagamento di un canone, che sia valutata dall'Amministrazione la compatibilità dell'uso rispetto alla dignità e al decoro del bene;

inoltre, l'articolo 107, comma 1, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, riconosce al Ministero, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali la facoltà di consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore;

visto inoltre che:

i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: *a)* del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; *b)* dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; *c)* del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei

beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente;

il decreto del Ministero della cultura 11 aprile 2023, n. 161, sono state adottate le *Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*, superando alcune lacune contenute nel tariffario adottato nel 1994 dal Ministro Ronchey,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000 nei confronti di chiunque, in violazione degli articoli 107, comma 1, e 108 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riproduca un bene culturale o ne commercializzi la riproduzione in assenza o in difformità del provvedimento dell'autorità che ha in consegna il bene stesso;

valutare l'opportunità di consentire che l'organo che accerta la violazione provveda al sequestro amministrativo delle cose che costituiscono il prodotto delle violazioni, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione, salvo che si tratti di prodotti editoriali di cui all'articolo uno, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

valutare l'opportunità estendere il versamento del provento derivante dalla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo impegno in un apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura, affinché siano impegnati prioritariamente per il ripristino dei beni.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 21 giugno 2023

Plenaria
62^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere non ostativo sul disegno di legge in esame, ribadendo l'assenza di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che l'attuazione del provvedimento determinerà effetti penalizzanti per le regioni del Mezzogiorno, con possibili maggiori oneri a carico dello Stato. Richiama inoltre le forti critiche al disegno di legge formulate nel corso dell'*iter* parlamentare.

Il senatore CENTINAIO (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e prende atto della contrarietà del Partito democratico a dare attuazione all'articolo 116 della Costituzione.

Il senatore SATTA (*FdI*) dichiara il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) prende atto con rammarico che la sua richiesta di svolgere una indagine conoscitiva sui profili di interferenza tra il disegno di legge sull'autonomia differenziata e le politiche di coesione non sia stato ancora considerato.

Nel merito del provvedimento, dopo aver ricordato la perdurante non attuazione dell'autonomia finanziaria nella Regione Sicilia, sottolinea la chiara posizione contraria del *M5S* ad una differenziazione regionale che rischia di aggravare ulteriormente le diseguaglianze territoriali e le divisioni della Nazione, già prodotte dalla riforma del titolo V della Costituzione.

L'intervento si pone quindi in direzione opposta rispetto alle politiche di coesione, volte a colmare i divari di sviluppo nei territori. Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, in merito alla richiesta di indagine conoscitiva proposta dal senatore Lorefice, ricorda che è stato assegnato alla Commissione l'affare su « L'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi ». Nell'ambito dell'esame di questo affare, che già ricade nella competenza diretta della 4^a Commissione, ritiene possibile svolgere gli approfondimenti richiesti.

Pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM (2023) 126 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, ricorda che la proposta in esame prevede modifiche alla direttiva (UE) 2015/413, sullo scambio transfrontaliero, relativo alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, commesse da conducenti di veicoli immatricolati in un altro Stato membro.

Ricorda, inoltre, che la relazione del Governo, pervenuta in data 2 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 10 maggio 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di poter approfondire gli aspetti problematici indicati nella relazione del Governo e in particolare quello della perdurante assenza di meccanismi di riscossione coattiva transfrontaliera delle sanzioni comminate per infrazioni stradali.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ribadisce che la proposta assicura una maggiore collaborazione amministrativa in materia, che consentirà una più agevole riscossione delle sanzioni per le violazioni commesse da cittadini europei non residenti nello Stato dell'infrazione, come evidenziato nella relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (COM(2023) 127 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, ricorda che la proposta di direttiva in esame mira a una revisione delle norme dell'Unione europea (UE) in materia di patenti di guida, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e agevolare la libera circolazione delle persone nell'UE.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 7 giugno 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida (COM(2023) 128 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, ricorda che la proposta di direttiva in esame prevede che, all'interno dell'Unione Europea, le decisioni di ritiro della patente di guida, adottate dallo Stato di emissione, abbiano effetto in tutti gli Stati membri, a fini di tutela della sicurezza stradale, obiettivo della politica dell'UE volta a ridurre il numero delle vittime, dei feriti e i danni materiali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 9 giugno 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a *standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque* (COM(2022) 540 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (COM(2022) 541 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc XVIII-bis* n. 10)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, riepiloga i contenuti della proposta di risoluzione da lui già illustrata e ricorda che anche la senatrice Murelli, nella precedente seduta, ha sciolto la sua riserva sul testo della stessa.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva (*Doc. XVIII-bis*, n. 10).

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, dà conto delle richieste di audizione sinora pervenute, rammentando in tal senso il termine previsto per le ore 12 di domani. Ricorda altresì il termine per la presentazione di emendamenti, fissato per le ore 12 di giovedì 29 giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) interviene sul tema emerso nella precedente seduta, chiedendo che dell'organizzazione dei lavori della Commissione si possa discutere in un prossimo Ufficio di presidenza. Dà conto di quanto evidenziato dal Presidente nella seduta di ieri e cioè che, per contemperare le esigenze di molti componenti della Commissione, era stato in linea di massima concordato di procedere alle votazioni nella giornata di mercoledì, nonché che le volte in cui si è proceduto altrimenti era stato per motivi di urgenza collegati ai lavori dell'Assemblea o di altra Commissione.

Ribadisce tuttavia che, nella seduta di ieri, non si è proceduto al voto sul disegno di legge sull'autonomia differenziata per l'assenza di diversi senatori della maggioranza, ciò denotando un evidente fatto politico.

Ricorda peraltro che, nelle ultime settimane, la Commissione ha proceduto più volte a votare anche in giornate diverse dal mercoledì. Cita, al riguardo, le votazioni sui pareri relativi ai disegni di legge 571 e 607 (incentivi imprese), 747 (decreto-legge PA), 621 e 627 (pirateria *online*), 685 (decreto-legge lavoro), 676 (ratifica Armenia), 714 (energia e fisco), 705 (ponte sullo Stretto), 639 (ratifica Croazia), 641 (ratifica Moldova), 660 (decreto-legge siccità) e sull'AG 38 (rete transeuropea trasporti).

Assicura, infine, la propria disponibilità a contribuire al buon andamento dei lavori della Commissione, ma auspica che ci si venga incontro reciprocamente tra forze di maggioranza e opposizione.

Il PRESIDENTE ringrazia per l'intervento approfondito del senatore Sensi e assicura di aver condotto i lavori della Commissione sempre nella massima chiarezza e inclusività. Ricorda infatti che nei casi indicati, di voto non preventivato, quale sia stato il motivo specifico, la decisione è stata assunta in modo consensuale, senza obiezioni. In ogni caso, preannuncia la convocazione di un Ufficio di Presidenza dove potranno essere affrontate le questioni poste per concordare, ove possibile in maniera condivisa, le modalità con cui organizzare le sedute in cui la Commissione è chiamata a procedere con votazioni.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) ritiene necessario definire meglio le giornate in cui procedere a votazioni non essendo stata chiara l'indicazione per la giornata del mercoledì. Auspica quindi di procedere in tal senso nel prossimo Ufficio di presidenza.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ricorda di aver spesso richiamato l'esperienza della scorsa legislatura, in cui emergeva la trasversalità nelle valutazioni e nelle decisioni della Commissione, a differenza di tutte le altre, proprio a motivo della rilevanza e dell'interesse fondamentale dei temi europei. Rinnova pertanto l'invito a lavorare, in fase ascendente e discendente, sui temi delle politiche dell'Unione europea senza forzature divisorie di natura politica che esulino dal merito delle questioni.

Auspica quindi che la questione sia affrontata in modo chiaro e condiviso nel prossimo Ufficio di Presidenza, esprimendo rammarico ove non si riuscisse a trovare la giusta armonia tra i membri della Commissione.

Il PRESIDENTE rassicura ancora una volta sulla sua volontà di trovare sempre soluzioni di consenso e rinvia all'Ufficio di Presidenza per l'approfondimento e la definizione delle questioni emerse.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) interviene nuovamente con riguardo ai lavori relativi alla proposta di regolamento COM(2022) 304, sul ripristino della natura. Nella giornata di ieri è stato approvato un orientamento generale in Consiglio ambiente con il voto contrario dell'Italia. Si rammarica di tale decisione, che appare in distonia rispetto alle politiche ambientali del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della coesione. Chiede pertanto un approfondimento su tale posizione assunta dal Governo, poiché l'Italia possiede ecosistemi marini che avrebbero molto da guadagnare dalla nuova normativa.

La senatrice PELLEGRINO (*Fdi*) ricorda che non solo l'Italia ma anche altri Stati membri hanno votato contro la proposta, per gli eccessivi effetti di riduzione della produzione agroalimentare europea conseguenti alle nuove misure, con un conseguente aumento delle importazioni da Paesi terzi. Rileva quindi come non sia stato un voto contrario alla tutela dell'ambiente marino.

Il PRESIDENTE ritiene che, nell'ambito del prossimo Ufficio di Presidenza, si potrà valutare l'opportunità di svolgere approfondimenti anche su questo tema.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615**

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e collegato alla manovra di finanza pubblica, che reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che in base a tale norma costituzionale, con legge dello Stato possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta forme e condizioni particolari di autonomia nelle 23 materie ivi richiamate;

considerato che non si ravvisano profili di contrasto tra la disciplina contenuta nell'intervento normativo proposto, essenzialmente procedurale, e l'ordinamento europeo e che tale disciplina è da ritenersi idonea ad assicurare che le determinazioni che saranno caso per caso assunte ai fini della definizione di nuovi assetti nella distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli territoriali di governo non pongano in discussione la necessaria conformità delle stesse ai principi e alle regole dell'ordinamento europeo;

rilevato che il disegno di legge presenta una coerenza generale con il principio di sussidiarietà cosiddetta verticale, di derivazione europea, tanto con riferimento alle specifiche scelte di redistribuzione delle funzioni che ciascuna intesa è chiamata a inverare, quanto negli aspetti che vi si accompagnano;

valutato che, in riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, a livello costituzionale rileva la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, mentre a livello di legge ordinaria viene in rilievo la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti europei (cosiddetta fase ascendente) e la loro partecipazione al tempestivo e completo adeguamento agli obblighi europei, anche attraverso la di-

sciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle regioni (cosiddetta fase discendente);

valutato che il disegno di legge in titolo è coerente con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE
EUROPEA N. COM(2022) 540 DEFINITIVO E N.
COM(2022) 541 DEFINITIVO (*Doc. XVIII-bis*, n. 10) SUI
PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSI-
DIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4^a Commissione permanente,

esaminate le proposte di direttiva in titolo, relative a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e al trattamento delle acque reflue urbane (COM(2022) 540 e 541 definitivo);

valutate le risultanze delle audizioni tenute in 4^a Commissione e delle relazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

tenuto conto che:

l'Italia, in tema di trattamento delle acque, è interessata da 4 procedure di infrazione, avviate dalla Commissione europea tra il 2004 e il 2017, per mancata o non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE in oltre 900 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti equivalenti;

a seguito della sentenza di condanna del 31 maggio 2018 (causa C-251/17), con riferimento alle situazioni di irregolarità relative a 74 agglomerati, distribuite su sette regioni, l'Italia ha già pagato sanzioni pecuniarie per oltre 142 milioni di euro e, nonostante gli specifici fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il rientro delle procedure di infrazione, pari a 600 milioni di euro, risulta necessario uno sforzo economico superiore rispetto a quello finora preventivato;

il 1° giugno 2023, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver ottemperato pienamente alla sentenza del 10 aprile 2014, nella causa C-85/13, che accertava la violazione della direttiva 91/271/CEE per non aver garantito la raccolta e il trattamento adeguati delle acque reflue urbane in 41 agglomerati urbani, appartenenti a undici regioni;

considerato che:

le due proposte hanno come base giuridica gli articoli 191 e 192 del TFUE, che consentono all'Unione di adottare misure per perse-

guire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente e a combattere il cambiamento climatico, sulla base dei principi di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione dei danni causati all'ambiente e del principio « chi inquina paga »;

l'azione dell'Unione in materia di gestione della politica delle acque, sotto i suoi diversi profili, deve basarsi sui principi sopra enunciati, alla luce delle competenze condivise con gli Stati membri;

ritiene che:

le due proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in quanto la qualità delle acque sotterranee, fluviali, lacustri e marine, anche in riferimento alla gestione delle acque reflue, ha una natura transfrontaliera nel 60 per cento dell'estensione dei corpi idrici europei e risulta necessaria un'azione coordinata e uniforme tra tutti gli Stati membri anche al fine della tutela della salute dei cittadini europei per un efficace tracciamento degli agenti chimici dannosi e della diffusione di eventuali agenti patogeni;

con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, si ravvisa la necessità di miglioramenti nel testo delle due proposte, e si formulano, pertanto, le seguenti osservazioni:

in merito all'atto COM(2022) 540, si ritiene necessaria una definizione maggiormente dettagliata di « buono stato chimico delle acque superficiali », poiché, come formulata all'articolo 1, punto 3, lettera a), ricomprende anche gli *standard* di qualità ambientale (SQA) al momento armonizzati solo per quattro sostanze, mentre sarebbe opportuno prevedere SQA armonizzati anche per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, al fine di evitare disomogeneità tra gli Stati membri per il raggiungimento del livello di stato chimico buono;

relativamente ai tempi di recepimento si ritiene necessario prevedere un adeguamento agli *standard* di qualità ambientali aggiornati, non dal giorno successivo al recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, ma consentire un periodo transitorio successivo al recepimento anche per far fronte agli impatti economici e tecnici, ed estendere lo stesso recepimento della direttiva a 24 mesi dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* europea;

in merito a quanto previsto dall'articolo 8 relativamente all'invio annuale per via telematica dei dati sullo stato qualitativo delle acque, si invita il Legislatore europeo a considerare tempi più estesi, al fine di fornire una valutazione dello stato chimico delle acque più affidabile, nel quadro di una più completa valutazione tecnico-scientifica;

per quanto concerne l'atto COM(2022) 541, relativo al trattamento delle acque reflue urbane, in merito alla previsione per cui al 31

dicembre 2030 sia necessario dotare di adeguate reti fognarie tutti gli agglomerati urbani a partire da 1000 abitanti equivalenti, come previsto dall'articolo 8, si invita a rivedere la valutazione di impatto per l'Italia che stima in 40 milioni euro l'anno l'aggravio di costi di investimento infrastrutturale, una cifra che secondo le prospettive dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è eccessivamente contenuta, avendo la stessa valutato un investimento totale a livello nazionale annuo di circa 377 milioni di euro, con possibili impatti sulle tariffe del servizio idrico soprattutto nelle aree dove si registra una maggiore carenza impiantistica;

l'articolo 11 della proposta di direttiva introduce importanti e condivisibili obiettivi relativamente alla neutralità energetica degli impianti di depurazione, che dovranno ridurre i consumi energetici e coprire il proprio fabbisogno attraverso fonti di energia rinnovabili. Tuttavia, si ritiene difficilmente praticabile, entro il termine previsto del 2040, l'obiettivo della neutralità energetica degli impianti di depurazione a livello nazionale. Inoltre, al riguardo, sarebbe opportuno chiarire se tale neutralità debba essere raggiunta all'interno del perimetro dell'impianto di depurazione delle acque o meno;

lo stesso articolo 11, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di neutralità energetica, prevede che sia data « *particolare attenzione all'identificazione e all'utilizzo del potenziale di produzione di biogas, riducendo al contempo le emissioni di metano* », senza però legare tale opzione al bilancio complessivo di vantaggi e svantaggi, che dovrebbero indirizzare la preferenza tra digestione anaerobica o aerobica. Sarebbe inoltre necessario introdurre adeguate valutazioni sui costi impiantistici e gestionali e non solo la mera riduzione delle emissioni di metano;

in riferimento a quanto previsto dall'articolo 20 sulla gestione dei fanghi da depurazione, si ritiene necessario prevedere misure di stimolo di tutte le attività utili al raggiungimento di una ottimale gestione degli stessi nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e dei principi dell'economia circolare, in linea con il *Green Deal* europeo, nonché l'incentivazione di studi atti a ridurre la produzione dei fanghi e l'applicazione di quelli disponibili. Si ritiene inoltre necessario stimolare il recupero delle sostanze utili contenute nei fanghi e nelle acque reflue, favorendo pratiche sostenibili, data anche la situazione di *deficit* idrico che impone una valutazione delle priorità di intervento e del ritorno economico-finanziario derivante dal recupero delle acque di depurazione affinate, estendendone l'utilizzo non solo a fini irrigui, ma anche industriali, civili e ambientali. Occorre inoltre favorire una funzionale circolarità, con il recupero di nutrienti e in particolare del fosforo, previa valutazioni di fattibilità, considerando anche la dipendenza europea dalle importazioni *extra-europee* di tale sostanza;

l'articolo 21 introduce nuovi obblighi per gli Stati membri chiamati a monitorare l'inquinamento dovuto al deflusso urbano e alle traci-

mazioni causate da piogge violente, le concentrazioni e i carichi degli inquinanti, anche legati ai rischi di inquinamento da tali acque meteoriche. Al riguardo, risulta necessario che, nell'elaborazione e attuazione dei piani integrati di gestione delle acque, di cui all'articolo 5 della proposta di direttiva, sia fatta adeguata chiarezza sulla responsabilità della gestione delle caditoie stradali, a prescindere dalla dimensione degli agglomerati, in quanto tale attività non sempre coincide con la gestione dei manufatti scaricatori di piena. Inoltre, risulta opportuno prevedere, nei medesimi piani integrati, apposite misure di gestione delle acque meteoriche che vanno in *by-pass* rispetto agli impianti di depurazione in caso di forti precipitazioni riversandosi direttamente nei corpi idrici superficiali, che consentano un minimo trattamento delle stesse, quali ad esempio il lagunaggio o la fitodepurazione, anche per agglomerati superiori ai 10.000 abitanti equivalenti;

in riferimento ai valori limite indicati nell'allegato I, parte B, tabella 2 che prevedono un'importante riduzione dei livelli massimi di fosforo e azoto rispettivamente da 2 a 0,5 mg/l e da 15 a 6 mg/l, si ritiene che tale obiettivo sia molto oneroso e non fattibile con un ordinario trattamento biologico, richiedendo pertanto un trattamento chimico ulteriore quale la *post* precipitazione;

si ritiene opportuno valutare a livello scientifico l'elenco degli indicatori di cui all'allegato I, parte B, tabella 3, riferito al trattamento quaternario di cui all'articolo 8, in particolare la carbamazepina (n. CAS 298-46-4) che, nonostante sia inserita tra le sostanze a facile trattamento, risulta, nella letteratura scientifica, essere una sostanza difficile da rimuovere dalle acque, nonché a valutare le possibili concentrazioni di microplastiche a seguito di trattamento quaternario;

l'elenco dei prodotti sottoposti, secondo l'allegato 3, alla responsabilità estesa del produttore, relativa all'inquinamento delle acque reflue urbane con microinquinanti, dovrebbe essere revisionato al fine di non circoscrivere la stessa a soli due settori produttivi, ma a una gamma più ampia ed esaustiva di settori industriali;

infine, nelle more della revisione della normativa europea sulla gestione delle acque reflue, sarebbe opportuno promuovere l'introduzione di una regolamentazione omogenea in tutti gli Stati membri relativa al controllo delle emissioni odorigene moleste derivanti dai trattamenti dei reflui, la cui gestione al momento è rimessa a misure tecniche gestionali di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/902 e al principio delle migliori pratiche tecnologiche, determinando una non corretta valutazione complessiva dell'impatto dei fenomeni osmogeni.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 21 giugno 2023

Plenaria

90^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(685-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LIRIS (*Fdl*) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 11 alla fine, gli emendamenti della relatrice e i relativi subemendamenti e le riformulazioni, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la proposta 11.0.1, al fine di acquisire elementi in ordine alla sostenibilità della prevista clausola di invarianza in relazione alla riforma ivi contenuta.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, in merito alle proposte 12.1 e 12.2 occorre acquisire conferma che non vi siano effetti rispetto alle stime connesse alla disposizione in materia di supporto per la formazione e il lavoro. Occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 12.100 (già 12.3), al fine di valutare gli effetti finanziari e la copertura ivi prevista. Occorre acquisire conferma dell'assenza

di oneri in ordine alle proposte 12.7 e 12.8. Appare determinare maggiori oneri la proposta 12.11. Occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 12.12 e 12.15, al fine di valutare gli effetti finanziari connessi alle disposizioni e la idoneità delle relative coperture finanziarie previste. Risulta altresì necessario acquisire una quantificazione dell'onere mediante relazione tecnica in ordine alla proposta 12.16, valutando l'idoneità della relativa copertura prevista. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 12.0.1, che al comma 1 istituisce un apposito fondo, prevedendo poi la non imponibilità del contributo previsto al comma 2, mentre occorre valutare il comma 4 della proposta in relazione alla effettiva sostenibilità della facoltà di avvalersi delle società Sogei e CONSAP. Occorre acquisire conferma delle disponibilità delle risorse previste a copertura in relazione alla proposta 12.0.100 (già 12.0.2), nonché della proposta 12.0.102 (già 12.0.7). Appare determinare maggiori oneri la proposta 12.0.101 (già 12.0.6). Occorre valutare la idoneità e sostenibilità della clausola di invarianza in relazione alla proposta 12.0.103 (già 12.0.8), mentre occorre valutare la proposta 12.0.104 (già 12.0.10), in materia di modifica dei termini del congedo di paternità, acquisendo conferma dell'assenza di effetti finanziari.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la proposta 13.100, mentre occorre acquisire una relazione tecnica in ordine all'emendamento 13.10 al fine di disporre di una quantificazione degli effetti stimati. Occorre altresì valutare gli effetti in termini di finanza pubblica delle proposte 13.102 (già 13.3), nonché 13.7 e 13.8, in relazione alla prevista abrogazione della disposizione in materia di vincoli alla assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria. Occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in relazione alla proposta 13.0.100 (già 13.14), al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.2. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 14.5, con particolare riguardo alla lettera *b*). Occorre verificare i profili finanziari degli emendamenti 14.103 (già 14.35), 14.104 (già 14.37) e 14.44, analogo a 14.0.11. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 14.46. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 14.0.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 14.0.3. Occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.5, che, in relazione al comma 4, sembra presentare profili di onerosità. In relazione all'emendamento 14.0.6, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.7. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 14.0.8. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.9, che sembra presentare profili di onerosità. In relazione alla proposta 14.0.12, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Comporta maggiori oneri la proposta 14.0.13.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare i profili finanziari della proposta 15.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 16.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 17.3 e 17.4, nonché degli emendamenti 17.7 e 17.10. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 17.14 (testo 2) e 17.16.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 18, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.4.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 19, appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 19.6. Risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in relazione agli emendamenti 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4. Occorre valutare gli effetti finanziari e acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate in merito agli emendamenti 19.1, 19.3, 19.8 e 19.0.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 22, comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.12, 22.13, 22.14 e 22.15. Risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica sull'emendamento 22.11 e 22.0.2. Occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 22.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 23.5, 23.7 e 23.10. Risulta altresì necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in ordine all'emendamento 23.0.1.

In merito agli emendamenti all'articolo 23-*bis*, appare suscettibile di determinare effetti onerosi l'emendamento 23-*bis*.0.100.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 24, comportano maggiori oneri gli emendamenti 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8 e 24.105 (già 24.26). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 24.102 (già 24.29). Riguardo all'emendamento 24.0.2, occorre avere conferma della invarianza della disposizione abrogativa. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari della proposta 24.0.5. Determina maggiori oneri l'emendamenti 24.0.11. Occorre verificare gli effetti finanziari connessi alla proposta 24.0.14.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 25, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 25.2. Occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari relativi agli emendamenti 25.0.1 e 25.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 26.18, 26.21, 26.27 e 26.33. Comporta maggiori oneri l'emendamento 26.36. Occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura degli oneri recati dalla proposta 26.0.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 26.0.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, comporta maggiori oneri la proposta 27.1. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 27.2. Risulta necessario verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 27.6, che sembra presentare profili di onerosità. Comportano maggiori oneri le proposte 27.11 e 27.100. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 27.15, 27.0.1 (con particolare riguardo al comma 4) e 27.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.1. Comporta maggiori oneri la proposta 28.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.0.13. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 28.0.14. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 28.0.100, 28.0.100 (testo 2), 28.0.101 e 28.0.102 (già 28.0.2), nonché 28.0.102 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 30.1 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 30.2 e 30.0.3. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 30.3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, comporta maggiori oneri la proposta 32.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, occorre valutare la disponibilità e la congruità delle risorse poste a copertura della proposta 33.2, anche in relazione alle finalità del contributo ivi istituito.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 35, occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 35.1, che amplia l'ambito applicativo rispetto alla disposizione prevista dal provvedimento, al fine di valutare l'idoneità dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 2, di cui peraltro andrebbe chiarito l'importo finanziario. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 35.2, al fine di valutare l'idoneità dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 2. Occorre valutare le proposte 35.6, 35.7, 35.8 e 35.9, al fine di escludere effetti finanziari connessi alla diversa destinazione delle risorse prevista dalla disposizione. Occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti in ordine alla proposta 35.0.1, con riferimento al comma 2, in relazione alle previste attività degli organi delle forze di polizia indicati.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 36, appare determinare maggiori oneri la proposta 36.100 (già 36.4), in ordine al capoverso 11-*bis*, che reca un'autorizzazione di spesa senza la relativa copertura. Occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alla medesima proposta 36.100 (già 36.4), in ordine al successivo capoverso 1-*ter*, al fine di determinare una quantificazione degli effetti finanziari previsti. Occorre valutare la proposta 36.101, al fine di acquisire elementi circa gli effetti finanziari della prevista non imponibilità di talune operazioni in-

dicare dalla disposizione. Occorre valutare le proposte 36.0.100 e 36.0.101.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 37, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alle proposte 37.3 e 37.4, nonché della proposta 37.5. Occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alla proposta 37.101 (già 37.20). Occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 37.0.4, al fine di valutare con apposita quantificazione l'idoneità della copertura prevista. Appare determinare maggiori oneri la proposta 37.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 38, occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 38.1 e 38.2, sui parametri della ricostruzione di carriera, nonché 38.3, sulla proroga delle procedure di reclutamento. Chiede conferma dell'assenza di oneri per la proposta 38.0.100. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 38.0.2, 38.0.8, 38.0.14 e 38.0.17. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 38.0.6, con particolare riguardo al comma 2. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 38.0.31. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 38.0.35 e 38.0.39.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 39, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.6, 39.8, 39.10, 39.11, 39.12 (testo 2) e 39.0.100 (già 39.0.16). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 39.0.101 [(già 39.0.20 (testo 2))].

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 39-bis, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 39-bis.0.100 (già 39.0.1), 39-bis.0.101 (già 39.0.2) e 39-bis.0.102 (già 39.0.3). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 39-bis.0.103 (già 39.0.4), 39-bis.0.104 (già 39.0.9), 39-bis.0.105 (già 39.0.11), 39-bis.0.107 (già 39.0.13), 39-bis.0.108 (già 39.0.14) e 39-bis.0.109 (già 39.0.15). Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 39-bis.0.106 (già 39.0.12). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 39-bis.0.110 (già 39.0.18), 39-bis.0.111 (già 39.0.19), 39-bis.0.113 e 39-bis.0.114. Occorre valutare i profili normativi e finanziari dell'emendamento 39-bis.0.112 (già 39.0.22).

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 40, sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 40.1, 40.3, 40.4, 40.7, 40.12, 40.13, 40.14, 40.16, 40.20, 40.100, 40.23, 40.0.3, 40.0.4, 40.0.5, 40.0.6, 40.0.7 e 40.0.8. Appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in ordine all'emendamento 40.0.9.

Per quanto concerne l'emendamento riferito all'articolo 41, sembrano comportare maggiori oneri la proposta emendativa 41.0.100.

In merito agli emendamenti all'articolo 42, appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica sull'emendamento 42.100. Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari, e acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate, in relazione agli emendamenti 42.0.100, 42.0.1 e 42.0.3.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 43, sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 43.0.1 e 43.0.6. Occorre inoltre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 43.2 anche in relazione al tetto delle retribuzioni per le società partecipate.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 44, sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 44.2. Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari e acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate, riguardo all'emendamento 44.4.

Con riferimento agli emendamenti della Relatrice e ai relativi subemendamenti, in relazione alla proposta 2.1000 occorre acquisire la quantificazione degli oneri e la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura: inoltre, in relazione alla lettera *d*), occorre valutare i profili normativi e finanziari del riferimento a ciascun altro componente «adulto». Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5 e 2.1000/6. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.1000/1. Relativamente alla proposta 5.1000, occorre avere conferma che l'istituzione della piattaforma di gestione possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente o comunque senza nuovi o maggiori oneri. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 6.1000. Determina effetti finanziari negativi la proposta 6.1000/1. Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari per l'emendamento 12.1000, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri, in particolare per la lettera *b*) ove si modifica il parametro per il calcolo della soglia per l'attribuzione del reddito di inclusione. Comportano maggiori oneri le proposte 12.1000/1 e 12.1000/2. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura per gli emendamenti 13.1000, 25.1000 e 25.0.1000. Occorre valutare la quantificazione degli oneri recati dal subemendamento 25.0.1000/1. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri recati dall'emendamento 28.0.1000, in quanto la copertura per i primi 6 mesi, nella norma modificata, risulta di oltre 15 milioni di euro, mentre l'emendamento prevede per 3 mesi un onere di 535.486,77 euro. Occorre verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura per il subemendamento 28.0.1000/1.

Su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione agli emendamenti segnalati dalla Commissione, formula il parere contrario del Governo sull'emendamento 11.0.1 nonché su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore riferiti all'articolo 12, ad eccezione delle proposte 12.7 e 12.8 su cui il parere è non ostativo.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene sulle modalità di svolgimento dei lavori, evidenziando come non possa procedersi da parte del Governo all'espressione di un parere di contrarietà con il richiamo del-

l'articolo 81 della Costituzione, in assenza di idonei chiarimenti da parte del rappresentante del Governo circa le motivazioni del richiamo alla citata norma costituzionale. Sottolinea come occorra infatti distinguere tra un mero parere di contrarietà politica da parte del Governo agli emendamenti in esame, rispetto ad un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che necessita di idonee motivazioni e chiari elementi a fondamento del parere medesimo. Chiede dunque alla rappresentante del Governo di procedere a motivare i pareri espressi, anche ai fini del rispetto del richiamo ad una norma costituzionale quale è l'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola alla rappresentante del Governo al fine di poter fornire i chiarimenti richiesti in ordine al parere del Governo.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione agli emendamenti segnalati, chiarisce che il parere contrario sull'emendamento 11.0.1 è dovuto all'assenza di idonea relazione tecnica che dimostri la sostenibilità della clausola di invarianza; sulle proposte 12.1 e 12.2, esprime parere contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte; sull'emendamento 12.100 (già 12.3), esprime altresì parere contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria. Sugli emendamenti 12.7 e 12.8, non si ravvisano profili di criticità dal punto di vista finanziario, mentre sulla proposta 12.11 concorda con la Commissione bilancio sul parere contrario per maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura. Sulle proposte 12.12 e 12.15, il parere è contrario per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Sull'emendamento 12.16, il parere è contrario per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura; sulla proposta 12.0.1, concorda con la Commissione in quanto la proposta emendativa non individua idonea copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'istituzione del fondo « Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci ». Inoltre, si osserva che le modalità di riconoscimento del contributo previste dall'emendamento, sulla scorta di analoghe iniziative precedentemente attuate, non risultano efficaci in termini di risultati e di capacità di spesa delle risorse stanziare. Sulle proposte 12.0.100 (già 12.0.2) e 12.0.102 (già 12.0.7), il parere è contrario per oneri privi di idonea copertura. Sulla proposta 12.0.101 (già 12.0.6) formula parere contrario per maggiori oneri non coperti, mentre sulla proposta 12.0.103 (già 12.0.8), il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri. Sulla proposta 12.0.104 (già 12.0.10), il parere è contrario per oneri privi di idonea copertura. Prosegue rilevando che sulla proposta 13.100 il parere è contrario per oneri privi di idonea copertura, mentre sulla proposta 13.10, il parere è contrario per oneri privi di idonea quantificazione e copertura; sulle

proposte 13.102 (già 13.3), 13.7 e 13.8, il parere è contrario in quanto l'abrogazione della disposizione in materia di vincoli alla assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica. Sulla proposta 13.0.100 (già 13.14), il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta, mentre sulla proposta 14.2 il parere è contrario per oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Sulla proposta 14.5, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta. Sulle proposte 14.103 (già 14.35), 14.104 (già 14.37), 14.44 e 14.0.11, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta, mentre sulla proposta 14.46, non si ravvisano profili di criticità dal punto di vista finanziario. Sulla proposta 14.0.1, il parere è contrario per oneri privi di idonea quantificazione e copertura, mentre sulla proposta 14.0.3 esprime parere contrario per maggiori oneri non coperti. Sulle proposte 14.0.5 e 14.0.6 il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica. Sulle proposte 14.0.7 e 14.0.8, il parere è contrario per oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Sulla proposta 14.0.9, il parere è contrario per oneri in termini di minor gettito contributivo, non adeguatamente coperti. Sulle proposte 14.0.12 e 14.0.13 il parere è contrario per oneri non adeguatamente coperti. Sulla proposta 15.5, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta, nonché sulle proposte 16.0.1, 17.3, 17.4, 17.7 e 17.10, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica. Esprime parere contrario sulle proposte 17.14 (testo 2) e 17.16, nonché sulle proposte 18.1, 18.2, 18.4 e 19.6. Sulla proposta 19.0.2, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica, mentre sulle proposte 19.0.3 e 19.0.4, il parere è contrario per oneri non adeguatamente coperti. Sulle proposte 19.1, 19.3 e 19.8, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica, mentre sulla proposta 19.0.5, il parere è contrario per oneri non adeguatamente coperti. Esprime parere contrario sulle proposte 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.12, 22.13, 22.14 e 22.15, nonché sulle proposte 22.11, 22.0.2, 22.0.1, 23.5, 23.7, 23.10 e 23.0.1. Chiede l'accantonamento della proposta 23-bis-0.100 in quanto è in corso la verifica della Ragioneria generale dello Stato, mentre sulle proposte 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8 e 24.105 (già 24.26) esprime parere contrario. Esprime altresì parere contrario sulle proposte 24.102 (già 24.29), 24.0.2, 24.0.5, 24.0.11 e 24.0.14. Sull'emendamento 25.2 non si ravvisano apparenti profili di criticità dal punto di vista finanziario. Sulle proposte 25.0.1, 25.0.2, nonché 26.18, 26.21, 26.27 e 26.33, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria. Esprime altresì parere contrario sulle proposte 26.36 e 26.0.4, mentre sulla proposta 26.0.100, non si ravvisano profili di criticità dal punto di vista finanziario. Sulla proposta 27.1 concorda con la Commissione sul parere contrario per maggiori oneri non

coperti, mentre sulla proposta 27.2 non si ravvisano profili di criticità dal punto di vista finanziario. Esprime parere contrario sulle proposte 27.6, 27.11, 27.100, 27.15, 27.0.1 e 27.0.2. Sulla proposta 28.1 il parere è contrario per oneri non adeguatamente coperti. Sulle proposte 28.3 e 28.0.13, nonché sulla proposta 28.0.14, il parere è contrario per oneri non adeguatamente coperti. Sulle proposte 28.0.100, 28.0.101 e 28.0.102 (già 28.0.2), il parere è contrario. Sulle proposte 30.1 (testo 2), 30.2 e 30.0.3, il parere è contrario per oneri non adeguatamente coperti. In ordine alla proposta 30.3, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta. Il parere è contrario sulla proposta 32.0.2, nonché sulle proposte 33.2, 35.2, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9 e 35.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 36, esprime parere contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 36.0.100, sul quale il parere è non ostativo condizionato alla sua riformulazione nel testo dell'emendamento 36.0.101, su cui esprime un parere di nulla osta.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 37, il parere è contrario, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte, sugli emendamenti 37.3, 37.4 e 37.5; il parere è contrario, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte, sull'emendamento 37.101 (già 37.20); il parere è altresì contrario per inidoneità della copertura sulla proposta 37.0.4. Il parere è contrario, per oneri privi di copertura, sulla proposta 37.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 38, il parere è contrario, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta sugli emendamenti 38.1, 38.2 e 38.3. Sull'emendamento 38.0.100 è in corso una verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui ne chiede l'accantonamento. Il parere è contrario sulle proposte 38.0.2, 38.0.8, 38.0.14 e 38.0.17 per oneri privi di copertura. Sugli emendamenti 38.0.6, 38.0.31, 38.0.35 e 38.0.39, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 39, sugli emendamenti 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.6, 39.8, 39.1039.11, 39.12 (testo 2) e 39.0.100 (già 39.0.16), il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte. Sull'emendamento 39.0.101 [(già 39.0.20 (testo 2))] il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 39-bis, sugli emendamenti 39-bis.0.100 (già 39.0.1), 39-bis.0.101 (già 39.0.2) e 39-bis.0.102 (già 39.0.3), il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte. Sugli emendamenti 39-bis.0.103 (già 39.0.4), 39-bis.0.104 (già 39.0.9), 39-bis.0.105 (già 39.0.11), 39-bis.0.107 (già 39.0.13), 39-bis.0.108 (già 39.0.14) e 39-bis.0.109 (già 39.0.15), il parere è contrario per oneri privi di copertura idonea, come per l'emendamento 39-bis.0.106 (già 39.0.12). Sugli emen-

damenti 39-*bis*.0.110 (già 39.0.18), 39-*bis*.0.111 (già 39.0.19), 39-*bis*.0.113 e 39-*bis*.0.114, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte. Sull'emendamento 39-*bis*.0.112 (già 39.0.22), il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 40, il parere è contrario, per oneri privi di copertura adeguata, sulle proposte 40.1, 40.3, 40.4, 40.7, 40.12, 40.13, 40.14, 40.16, 40.20, 40.100, 40.23, 40.0.3, 40.0.4, 40.0.5, 40.0.6, 40.0.7 e 40.0.8. Sulla proposta 40.0.9, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 41, il parere è contrario, per oneri privi di copertura adeguata, sull'emendamento 41.0.100.

Sulle proposte riferite all'articolo 42, il parere è contrario, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta, sull'emendamento 42.100. Il parere è altresì contrario, per oneri privi di copertura adeguata, sulle proposte 42.0.100, 42.0.1 e 42.0.3.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 43, il parere è contrario sulle proposte 43.0.1 e 43.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 44, il parere è contrario sulle proposte 44.2 e 44.4.

Con riguardo agli emendamenti della relatrice e i relativi subemendamenti non vi è nulla da osservare sulla proposta 2.1000. Il parere è contrario, per oneri privi di adeguata copertura, sulle proposte 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5 e 2.1000/6.

Sulla proposta 4.1000/1, il parere è contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta.

Relativamente alla proposta 5.1000, conferma che l'istituzione della piattaforma di gestione avverrà nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente o comunque senza nuovi o maggiori oneri. Non ha nulla da osservare, non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla proposta 6.1000. Il parere è contrario, per oneri privi di adeguata copertura, sull'emendamento 6.1000/1. Non ha nulla da osservare sulla proposta 12.1000, mentre il parere è contrario, per oneri privi di adeguata copertura, sulle proposte 12.1000/1 e 12.1000/2.

Con riferimento alla proposta 13.1000 il parere di nulla osta è condizionato ad una riformulazione della lettera *a*), di cui dà lettura.

Con riferimento all'emendamento 25.1000 il parere di nulla osta è condizionato altresì alla riformulazione di cui dà lettura.

Non ha nulla da osservare sulla proposta 25.0.1000, mentre, sulla proposta 25.0.1000/1 il parere è contrario per oneri privi di adeguata copertura.

Sull'emendamento 28.0.1000 il parere di nulla osta è condizionato altresì alla riformulazione di cui dà lettura.

Il parere è contrario, per oneri privi di adeguata copertura, sulla proposta 28.0.1000/1.

Dà quindi lettura di una nota recante il parere del Governo in ordine agli emendamenti della relatrice, che viene resa disponibile.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per formulare rilievi critici in ordine alle modalità con cui si procede all'esame degli emendamenti della relatrice presentati in Aula. Rileva in particolare che si tratta di emendamenti sostanzialmente modificativi del decreto-legge, presentati solo nella fase di esame in Aula, rispetto ai quali la sottosegretaria ha letto taluni elementi e riformulazioni di cui non è dato approfondire in tempi congrui i profili inerenti gli aspetti finanziari. Tale modalità di procedere non risulta compatibile con un dovuto e pieno esame dei profili finanziari, atteso che servirebbe una apposita relazione tecnica che evidenziasse l'analisi svolta sugli effetti finanziari recati da tali proposte, non potendosi procedere a valutazioni affrettate e che prescindano da tali necessari chiarimenti ed approfondimenti. Già la presentazione di emendamenti da parte della relatrice nella fase di esame in Aula, anziché durante l'esame svolto in sede referente in Commissione di merito, rappresenta il quadro di difficoltà e criticità in seno all'attuale maggioranza, che non è riuscita a procedere all'esame compiuto e meditato di tali aspetti nella sede che sarebbe risultata più propria e opportuna, per un approfondito esame. A fronte di tale andamento dei lavori, è necessario almeno acquisire una apposita relazione tecnica e riconoscere a tutti i Commissari tempi congrui per l'esame dei profili finanziari di tali proposte. Formula quindi considerazioni fortemente critiche sulle modalità in cui si è proceduto alla presentazione così tardiva e a ridosso della votazione di tali proposte emendative a firma della relatrice, ribadendo la necessità che il Governo non solo ne verifichi i profili finanziari, ma fornisca una apposita analisi e verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Sottolinea infine come in assenza di tale debita verifica dei profili finanziari si creerebbe una disparità di trattamento tra gli emendamenti a firma della relatrice e gli altri emendamenti di matrice parlamentare, atteso che il Governo risulta dedicare attenzione ai profili di riscrittura e necessario aggiustamento di tali emendamenti della relatrice, intervenendo peraltro sulla formulazione di questi, mentre lo stesso Governo ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su molti altri emendamenti parlamentari in quanto privi di relazione tecnica.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) esprime sconcerto sulle modalità con cui si procede all'esame degli emendamenti a firma della relatrice, posto che in Commissione, in sede referente, è stato svolto un lavoro nell'ambito del quale avrebbero dovuto essere affrontate questioni di tale portata. Formula peraltro considerazioni fortemente critiche sulla mancata fissazione in Aula del Senato di termini per i subemendamenti agli emendamenti della relatrice da ultimo presentati, circostanza che non ha consentito un ordinato svolgimento dei lavori. Il quadro delineatosi di fatto determina una inaccettabile compressione delle prerogative delle forze politiche parlamentari, in particolare di quelle di minoranza, e emerge

come vi sia una disparità da parte del Governo nella trattazione degli emendamenti parlamentari, posto che, a differenza di quanto avvenuto con gli ultimi emendamenti della relatrice, non è stata dedicata la dovuta attenzione agli altri emendamenti parlamentari presentati nel corso del lungo esame svolto sul provvedimento. Ricorda al riguardo il ciclo di audizioni svolte in sede referente e la complessità dei temi involti, che avrebbero dovuto imporre una attenzione più approfondita sulle tematiche all'esame, invece mancata da parte del Governo e della maggioranza con riferimento ad un provvedimento in materia di lavoro.

Il senatore PATUANELLI (M5S) interviene per svolgere un richiamo formale all'articolo 40, comma 6-*bis*, del Regolamento del Senato, per affermare che, in assenza di relazione tecnica, non si può necessariamente presumere una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda infatti come nel caso in cui venga deliberata una richiesta al Governo di relazione tecnica sugli emendamenti, il Governo è tenuto a trasmettere tale relazione tecnica entro il termine di cinque giorni, mentre la mancata trasmissione di tale relazione tecnica non può determinare presunzioni di onerosità finanziaria degli emendamenti. Evidenzia invece come, in riferimento agli emendamenti relativi al provvedimento all'esame, siano stati espressi dal Governo pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, per cui segnala la non fondatezza di tale parere espresso dal Governo, di cui chiede la trasformazione in parere di contrarietà politica e non già ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea come al passaggio regolamentare citato non sia stata data la giusta rilevanza, occorrendo invece rispettarne la portata alla luce delle prerogative relative all'espressione dei pareri sui profili finanziari.

Soffermandosi poi sulla proposta 28.0.101, a prima firma del senatore Mazzella del Gruppo Movimento 5 stelle, evidenzia come l'emendamento 28.0.1000 della relatrice ne riproponga in maniera identica il portato dispositivo, trasformandolo in un emendamento della relatrice in cui risulta cambiata la sola parte della copertura finanziaria. Formula quindi critiche sul piano del rispetto istituzionale con riguardo a una prassi del genere, che trasforma in un emendamento della relatrice un emendamento del gruppo M5S già presentato tra gli emendamenti segnalati circa un mese fa in sede di Commissione di merito. Ora, a distanza di un così lungo lasso di tempo, un emendamento della relatrice presentato a ridosso della votazione risulta oggetto di un diverso parere da parte del Governo con una riscrittura della copertura, che poteva essere fatta con idonea relazione tecnica ai sensi della citata norma regolamentare, nei tempi dovuti.

Formula infine considerazioni fortemente critiche per la mancata fissazione di un termine per i subemendamenti agli emendamenti presentati nella giornata di ieri dalla relatrice, di cui risulta un'ulteriore proposta presentata oggi stesso, risultando un dato inaccettabile, vieppiù alla luce della norma regolamentare che prevede che in assenza di relazione tec-

nica non si possa presumere l'onerosità della proposta emendativa. Invita quindi ad una riformulazione dei pareri espressi dal Governo inerenti a tale profilo, invitando ad una maggiore attenzione al rispetto delle regole poste a garanzia di tutte le parti politiche.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) dopo aver riconosciuto l'importanza dei temi trattati dal decreto-legge in esame, ricorda come la prassi, anche nella passata legislatura, dove pure si registrava un Governo di ampie imprese, ha sempre riconosciuto la dovuta attenzione anche alle istanze e ai relativi emendamenti presentanti dalle forze di opposizione. Tale dato non risulta rispettato in base all'andamento attuale dei lavori, come evidenziato anche dai colleghi di Commissione esponenti dell'opposizione, per cui invita il Presidente a vigilare su un ordinato e rispettoso andamento dei lavori, prestando attenzione anche alle prerogative del lavoro delle opposizioni. Formula infine considerazioni critiche sull'avvenuta presentazione di un emendamento da parte della maggioranza, che di fatto mutua del tutto i contenuti di un emendamento dell'opposizione, richiamando l'intervento al riguardo svolto dal senatore Patuanelli, elemento che mina fortemente l'equilibrio nell'andamento dei lavori e che non deve assolutamente ripetersi.

Il PRESIDENTE chiarisce, in ordine all'intervento svolto dal senatore Patuanelli, come l'esame in corso abbia ad oggetto gli emendamenti all'esame dell'Assemblea, mentre la norma regolamentare citata afferisce ai soli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito e sottoposti alla Commissione bilancio per il parere.

In ordine ai rilievi svolti dal senatore Manca, propone di sospendere la seduta in corso al fine di acquisire una nota di chiarimenti da parte del Governo che approfondisca i profili finanziari degli emendamenti della relatrice, in linea con quanto richiesto, proponendo quindi di esprimersi con il parere solo sugli emendamenti riferiti fino all'articolo 44, ed accantonando gli emendamenti e i relativi subemendamenti della relatrice.

Sul piano dell'andamento dei lavori, manifestando una particolare attenzione ai rilievi svolti circa l'equilibrio nell'esame delle proposte emendative e nelle opportune verifiche da parte del Governo su tutti gli emendamenti delle diverse parti politiche, evidenzia la necessità di una maggiore attenzione nell'espressione dei pareri da parte del Governo sugli emendamenti all'esame. Chiarisce che l'espressione del parere resta altresì sospesa sull'emendamento 18.0.1000 della relatrice, trasmesso questa mattina stessa alla Commissione, anche al fine di acquisire gli elementi di approfondimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 11

alla fine, gli emendamenti della relatrice e i relativi subemendamenti, nonché le ulteriori riformulazioni, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 11.0.1, 12.1, 12.2, 12.100 (già 12.3), 12.11, 12.12, 12.15, 12.16, 12.0.1, 12.0.100 (già 12.0.2), 12.0.102 (già 12.0.7), 12.0.101 (già 12.0.6), 12.0.103 (già 12.0.8), 12.0.104 (già 12.0.10), 13.100, 13.10, 13.102 (già 13.3), 13.7, 13.8, 13.0.100 (già 13.14), 14.2, 14.5, 14.103 (già 14.35), 14.104 (già 14.37), 14.44, 14.0.11, 14.0.1, 14.0.3, 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.12, 14.0.13, 15.5, 16.0.1, 17.3, 17.4, 17.7, 17.10, 17.14 (testo 2), 17.16, 18.1, 18.2, 18.4, 19.6, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.1, 19.3, 19.8, 19.0.5, 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.11, 22.0.2, 22.0.1, 23.5, 23.7, 23.10, 23.0.1, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.105 (già 24.26), 24.102 (già 24.29), 24.0.2, 24.0.5, 24.0.11, 24.0.14, 25.0.1, 25.0.2, 26.18, 26.21, 26.27, 26.33, 26.36, 26.0.4, 27.1, 27.6, 27.11, 27.100, 27.15, 27.0.1, 27.0.2, 28.1, 28.3, 28.0.13, 28.0.14, 28.0.100, 28.0.101, 28.0.102 (già 28.0.2), 30.1 (testo 2), 30.2, 30.0.3, 30.3, 32.0.2, 33.2, 35.2, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.0.1, 36.100 (già 36.4), 36.101, 37.3, 37.4, 37.5, 37.101 (già 37.20), 37.0.4, 37.0.6, 38.1, 38.2, 38.3, 38.0.2, 38.0.8, 38.0.14, 38.0.17, 38.0.6, 38.0.31, 38.0.35, 38.0.39, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.6, 39.8, 39.10, 39.11, 39.12 (testo 2), 39.0.100 (già 39.0.16), 39.0.101 [(già 39.0.20 (testo 2)], 39-bis.0.100 (già 39.0.1), 39-bis.0.101 (già 39.0.2), 39-bis.0.102 (già 39.0.3), 39-bis.0.103 (già 39.0.4), 39-bis.0.104 (già 39.0.9), 39-bis.0.105 (già 39.0.11), 39-bis.0.107 (già 39.0.13), 39-bis.0.108 (già 39.0.14), 39-bis.0.109 (già 39.0.15), 39-bis.0.106 (già 39.0.12), 39-bis.0.110 (già 39.0.18), 39-bis.0.111 (già 39.0.19), 39-bis.0.113, 39-bis.0.114, 39-bis.0.112 (già 39.0.22), 40.1, 40.3, 40.4, 40.7, 40.12, 40.13, 40.14, 40.16, 40.20, 40.100, 40.23, 40.0.3, 40.0.4, 40.0.5, 40.0.6, 40.0.7, 40.0.8, 40.0.9, 41.0.100, 42.100, 42.0.100, 42.0.1, 42.0.3, 43.0.1, 43.0.6, 43.2, 44.2 e 44.4.

Sull'emendamento 36.0.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nel testo dell'emendamento 36.0.101.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 23-bis.0.100, 28.0.100 (testo 2), 28.0.102 (testo 2), 35.1 e 38.0.100, nonché sugli emendamenti della relatrice e sui relativi subemendamenti, il cui esame resta sospeso. ».

La Commissione approva.

La seduta sospesa alle ore 10,20, riprende alle ore 13,10.

Il relatore LIRIS (*FdI*) richiama gli elementi istruttori degli emendamenti accantonati e illustra l'emendamento 18.0.1000 della Relatrice e il relativo subemendamento, di nuova presentazione, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare suscettibile di determinare effetti onerosi l'emendamento 23-bis.0.100.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 28.0.100 (testo 2) e 28.0.102 (testo 2).

Occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 35.1, che amplia l'ambito applicativo rispetto alla disposizione prevista dal provvedimento, al fine di valutare l'idoneità dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 2, di cui peraltro andrebbe chiarito l'importo finanziario.

Chiede conferma dell'assenza di oneri per la proposta 38.0.100.

Con riferimento agli emendamenti della Relatrice e ai relativi subemendamenti, in relazione alla proposta 2.1000 occorre acquisire la quantificazione degli oneri e la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura: inoltre, in relazione alla lettera *d*), occorre valutare i profili normativi e finanziari del riferimento a ciascun altro componente «adulto». Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5 e 2.1000/6. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.1000/1. Relativamente alla proposta 5.1000, occorre avere conferma che l'istituzione della piattaforma di gestione possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente o comunque senza nuovi o maggiori oneri. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 6.1000. Determina effetti finanziari negativi la proposta 6.1000/1. Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari per l'emendamento 12.1000, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri, in particolare per la lettera *b*) ove si modifica il parametro per il calcolo della soglia per l'attribuzione del reddito di inclusione. Comportano maggiori oneri le proposte 12.1000/1 e 12.1000/2. Con riferimento all'emendamento 18.0.1000, chiede conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura al comma 2 e che la rideterminazione dell'importo, prevista al comma 3, avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo al subemendamento 18.0.1000/1, occorre valutare i profili finanziari in relazione al testo a cui si riferisce. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura per gli emendamenti 13.1000, 25.1000 e 25.0.1000. Occorre valutare la quantificazione degli oneri recati dal subemendamento 25.0.1000/1. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri recati dall'emendamento 28.0.1000, in quanto la copertura per i primi 6 mesi, nella norma modificata, risulta di oltre 15 milioni di euro, mentre l'emendamento prevede per 3 mesi un onere di 535.486,77 euro. Occorre verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura per il subemendamento 28.0.1000/1. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 4.1000, 6.1001 e 44.1000, nonché sul subemendamento 2.1000/4.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria sui profili finanziari degli emendamenti presentati dalla relatrice, esprimendo altresì il parere sugli altri emendamenti accantonati.

In particolare, in relazione alla proposta 2.1000, sussistendo le occorrenti risorse finanziarie, il parere è non ostativo a condizione che

venga espunta la parola « sociosanitaria » alla lettera *d*). Con riferimento ai subemendamenti 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5 e 2.1000/6, esprime parere contrario per oneri privi di adeguata copertura.

In relazione alla proposta 4.1000/1, esprime parere contrario in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta.

Relativamente alla proposta 5.1000 conferma che l'istituzione della piattaforma di gestione avverrà nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente o comunque senza nuovi o maggiori oneri.

In relazione all'emendamento 6.1000, non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dichiara di non avere nulla da osservare. In merito alla proposta 6.1000/1, esprime parere contrario per oneri privi di adeguata copertura.

In merito all'emendamento 12.1000, dichiara di non avere nulla da osservare.

Relativamente alle proposte 12.1000/1 e 12.1000/2, esprime parere contrario per oneri privi di adeguata copertura.

Con riferimento all'emendamento 18.0.1000, dichiara di non avere nulla da osservare a condizione che sia riformulato con un testo di cui dà lettura.

Con riguardo al subemendamento 18.0.1000/1 esprime parere contrario per oneri privi di adeguata copertura.

Con riguardo all'emendamento 13.1000 dichiara che il nulla da osservare è condizionato alla riformulazione della lettera *a*), prevedendo che per l'attività di comunicazione istituzionale sulle misure di inclusione sociale e lavorativa di cui al Capo I del decreto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, e prevedendo che agli oneri derivanti dal comma si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Con riguardo all'emendamento 25.1000 dichiara che il nulla da osservare è condizionato ad una riformulazione, di cui dà lettura.

Con riguardo all'emendamento 25.0.1000, dichiara di non avere nulla da osservare.

In relazione al subemendamento 25.0.1000/1, esprime parere contrario per oneri privi di adeguata copertura.

Con riguardo all'emendamento 28.0.1000, dichiara che il nulla da osservare è condizionato ad una riformulazione, di cui dà lettura.

In relazione al subemendamento 28.0.1000/1, esprime parere contrario per oneri privi di adeguata copertura.

In merito alle proposte 4.1000, 6.1001, 44.1000 non ha nulla da osservare.

Relativamente all'emendamento 2.1000/4 esprime parere contrario in assenza di relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria della proposta.

Con riferimento agli emendamenti accantonati, segnala che, in merito alla proposta 23-*bis*.0.100, la relazione tecnica di lavoro è ancora in

verifica. In relazione alle proposte 28.0.100 (testo 2) e 28.0.102 (testo 2), sostiene di non avere nulla da osservare se riformulati nei termini dell'emendamento 28.0.1000, come riformulato ai sensi dell'articolo 81 Costituzione in merito alla copertura finanziaria. Con riferimento all'emendamento 35.1, esprime un parere contrario per oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Relativamente alla proposta 38.0.100, segnala che si è in attesa della relazione tecnica, richiesta al Ministero della salute, non ancora pervenuta.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 23-*bis*.0.100, 35.1, 38.0.100, 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5, 2.1000/6, 4.1000/1, 6.1000/1, 12.1000/1, 12.1000/2, 18.0.1000, 18.0.1000/1, 25.0.1000/1, 28.1000/1 e 2.1000/4.

Sull'emendamento 2.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della parola "sociosanitaria" alla lettera *d*).

Sull'emendamento 28.0.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 'Art. 28-*bis* (Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022) 1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: '30 giugno 2023' sono sostituite dalle seguenti: '30 settembre 2023'. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.'".

Sugli emendamenti 28.0.100 (testo 2) e 28.0.102 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo dell'emendamento 28.0.1000 come riformulato.

Sull'emendamento 18.0.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente: 'Art. 18-*bis* (Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro) 1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni

di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023.'".

Sull'emendamento 13.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della lettera *a*): “dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: ‘4-*bis*. Per l'attività di comunicazione istituzionale sulle misure di inclusione sociale e lavorativa di cui al Capo I del presente decreto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, cui si provvede a valere a valere mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.'”.

Sull'emendamento 25.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “All'articolo 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: ‘2. All'articolo 41, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole ‘48,4 milioni di euro’ sono sostituite dalle parole ‘68,4 milioni di euro’. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.'”.

Il parere è non ostativo sulle proposte 5.1000, 6.1000, 12.1000 e 25.0.1000. ».

La proposta di parere, con dieci voti favorevoli e dieci voti contrari, non risulta approvata.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame al fine di valutare il prosieguo dei lavori in relazione alla necessità dell'espressione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti all'esame dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

Plenaria**91^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(685-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è risultato non approvato il parere su taluni emendamenti accantonati, nonché sugli emendamenti della relatrice e sui relativi subemendamenti, informando i commissari che il Governo ha di seguito rivisto il proprio parere su alcuni degli emendamenti in rilievo, con modifiche sostanziali che verranno illustrate dal rappresentante del Governo. Chiarisce che non vi è stata, nel corso della precedente seduta, nessuna bocciatura di singoli emendamenti, mentre è risultato non approvato un parere su un numero limitato di emendamenti rimasti all'esame, su cui la Commissione bilancio è chiamata ad esprimersi, ricordando che era già stato espresso dalla Commissione bilancio il parere sulla gran parte degli emendamenti all'esame dell'Aula.

Invita quindi il rappresentante del Governo ad illustrare le modifiche sostanziali che il Governo stesso ha apportato al proprio parere, cui seguirà una riformulazione sostanziale della proposta di parere sugli emendamenti ancora all'esame, che occorrerà votare al fine di consentire il prosieguo dei lavori in Aula sul provvedimento.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene sull'ordine dei lavori per una notazione sul piano metodologico, chiedendo che sia chiarito con più precisione in quale ambito si intende procedere a tale nuova votazione di un parere che è risultato bocciato nella precedente seduta, evidenziando come non vi siano precedenti in tal senso e sottolineando la necessità di

inquadrate con più chiarezza le regole poste a fondamento del modo di procedere assunto.

Il PRESIDENTE rileva che è risultato non approvato il parere inerente a taluni specifici emendamenti ancora all'esame, emendamenti su cui il Governo si appresta a riformulare la propria posizione, anche rivedendo alcune contrarietà espresse ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea la necessità di esprimere un parere per consentire il prosieguo dei lavori in Aula poiché vi è un'ultima *tranche* di emendamenti su cui manca il parere della Commissione bilancio.

Dopo l'intervento del senatore NICITA (*PD-IDP*) per evidenziare come manchi un quadro chiaro cui faccia riferimento la fattispecie che si intende applicare al caso odierno, poiché non vi è nel regolamento del Senato una specifica trattazione della fattispecie del parere della Commissione bilancio non approvato, il PRESIDENTE chiarisce che è necessario esprimere un parere sugli emendamenti all'esame dell'Aula e che vi saranno modifiche sostanziali al parere già oggetto di votazione.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede chiarimenti rispetto a quanto prospettato dalla maggioranza a fronte di quanto accaduto, ricordando che il risultato della precedente seduta è stato chiaro e univoco, risultando il voto in una bocciatura del parere sugli emendamenti ancora all'esame. Evidenzia che nel regolamento non vi è alcuna previsione circa il cambio di contenuto di un parere già oggetto di votazione. Formula quindi osservazioni fortemente critiche in ordine al modo di procedere adottato per l'esame del provvedimento, ricordando peraltro la presentazione di emendamenti della relatrice in Aula a ridosso delle votazioni e la mancata fissazione in Aula di termini per la presentazione di subemendamenti ad essi.

La senatrice PAITA (*Az-IV-RE*), dopo aver evidenziato come, in base a quanto rilevato dallo stesso presidente, risulti chiara l'avvenuta bocciatura del parere votato nella precedente seduta, si sofferma sui necessari contenuti, che devono essere sostanzialmente differenti, del nuovo parere che ci si accinge a predisporre. In particolare evidenzia la necessità di un cambio sostanziale di posizione del Governo che interessi anche la scelta di emendamenti da sostenere e di altri su cui esprimere la contrarietà, dovendo emergere una nuova linea nel parere che sarà oggetto di nuova votazione, che possa rivalutare taluni emendamenti già esaminati nella precedente seduta. Sottolinea come molti degli emendamenti che risultavano oggetto del parere bocciato nella precedente votazione risultino volti ad inserire nel provvedimento temi nuovi e a volte non attinenti rispetto ai contenuti del decreto-legge, oltre ad essere pervenuti a ridosso delle votazioni e senza un congruo rispetto dei tempi di esame. Richiama i contenuti di taluni emendamenti delle forze di opposizione, tra cui ricorda le proposte inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, invece di

particolare centralità e rilevanza rispetto ai temi del lavoro, formulando osservazioni critiche in ordine alla gestione di tali temi nei rapporti tra forze di maggioranza e di opposizione. Invita quindi a prestare una particolare attenzione sul necessario contenuto effettivamente innovativo del nuovo parere che sarà sottoposto di seguito al voto della Commissione.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) evidenzia il carattere di netta forzatura delle regole, che emerge con la procedura che si intende adottare in base a quanto delineato. Sottolinea come risulti imprescindibile muoversi nell'alveo della legalità e del rispetto delle regole, che non hanno colore politico, mentre oggi appare delinarsi una grave scelta procedurale che non ha precedenti. Sottolinea come il parere non approvato risulta inerente in gran parte ad emendamenti della relatrice, presentati in Aula e non, come si sarebbe dovuto, durante l'*iter* in Commissione di merito, con una scelta impropria e che ha compresso le prerogative dell'esame parlamentare. Sottolinea quindi come il problema che emerge nella sede odierna riguardi l'espressione di un parere relativo ad emendamenti della relatrice, rispetto al quale si intenderebbe procedere ad una nuova votazione a fronte di una bocciatura già registrata, fattispecie questa non contemplata espressamente dal regolamento del Senato e che risulta senza precedenti. Ricorda in particolare come, trattandosi di emendamenti della relatrice, già nella precedente seduta le forze di opposizione hanno richiesto un'apposita relazione tecnica, mentre l'attuale scelta di procedere ad una nuova votazione rappresenta una forzatura che andrebbe portata all'esame della Giunta per il regolamento. Nel merito delle questioni ancora all'esame, evidenzia come il Governo dovrebbe, anche alla luce della situazione attuale, rivedere in modo significativo taluni pareri espressi. Formula quindi osservazioni critiche in ordine al metodo di esame di questo decreto-legge, che ha visto rilevanti emendamenti da parte della relatrice presentati solo a ridosso delle votazioni in Aula, senza peraltro la fissazione del termine dei subemendamenti in Aula, ricorrendo anche sotto tale profilo una forzatura assai rilevante rispetto alle regole dell'esame parlamentare.

Conclude quindi formulando rilievi critici sulla possibilità di votare un parere con mere modifiche formali, occorrendo invece rivedere in maniera sostanziale la posizione sugli emendamenti ancora all'esame.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Manca, fa presente che il rispetto del regolamento rappresenta la garanzia dello svolgimento sereno dei lavori parlamentari e la salvaguardia delle prerogative delle opposizioni.

Con riguardo alla vicenda in questione, rimarca che la fattispecie non risulta espressamente prevista dal regolamento del Senato, mentre il regolamento della Camera, a quanto le consta, esclude la possibilità di votare nuovamente una proposta di parere in assenza di un nuovo emendamento. In ogni caso, occorre compiere tutti gli approfondimenti necessari per evitare di creare un precedente pericoloso e al fine di assicurare

il rispetto delle procedure parlamentari, mediante la convocazione della Giunta per il regolamento.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) ricorda che la proposta di parere non approvata si riferiva ad una pluralità di emendamenti in ordine ai quali il Governo ha proceduto ad una nuova valutazione istruttoria, che viene ora sottoposta all'attenzione della Commissione bilancio per la votazione di una nuova e differente proposta di parere. Spetterà poi all'Assemblea pronunciarsi e dare esito ai singoli emendamenti.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) evidenzia come l'esame del provvedimento in titolo abbia fatto emergere diverse questioni procedurali ed interpretative: richiama, ad esempio, il tema dell'ambito operativo del comma 6-*bis* dell'articolo 40 del regolamento, su cui ribadisce la tesi che la disposizione trovi applicazione anche agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

In ogni caso, ritiene che tali aspetti, anche in considerazione della loro complessità e rilevanza per i lavori parlamentari e in assenza di un chiaro riscontro regolamentare, richiedano un passaggio nella Giunta per il regolamento.

Sottolinea altresì al riguardo come la validità di una certa soluzione debba essere valutata in relazione agli effetti che produrrebbe nei casi limite. In particolare, occorre domandarsi, a suo avviso, che cosa succederebbe nell'ipotesi di ulteriori bocciature della proposta di parere, che in base alla tesi sostenuta dalla maggioranza, rischierebbe di condurre a un numero infinito di votazioni.

Il senatore LIRIS (*FdI*), invitando a restare alla questione concreta, ribadisce che l'Assemblea non potrebbe procedere alla votazione degli emendamenti privi del parere della Commissione bilancio: per questo risulta necessario esaminare i profili finanziari delle proposte emendative interessate, fino a quando non ne venga definita la valutazione.

Interviene il senatore MANCA (*PD-IDP*) per chiedere che la nuova proposta di parere sia comunque predisposta per iscritto e sottoposta per tempo alla Commissione.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) ritiene che, a differenza delle varie inesattezze formulate su questa vicenda, la Commissione bilancio, non approvando il parere proposto, si sia espressa su ogni singolo emendamento ivi previsto, e pertanto la soluzione prospettata di un nuovo parere non appaia percorribile.

Il sottosegretario DURIGON, in relazione ai colloqui intercorsi per le vie brevi e alla luce di un supplemento di istruttoria, chiede quindi una breve sospensione dei lavori al fine di valutare un'ulteriore riformulazione della proposta di parere.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,05, riprende alle 17,20.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario DURIGON mette a disposizione della Commissione un'ulteriore riformulazione dell'emendamento 2.1000, recante una modifica dei parametri della scala di equivalenza che ripristina il valore previsto nell'originaria versione del decreto-legge dei minori con disabilità o non autosufficienti, adeguando conseguentemente i limiti di spesa e la copertura finanziaria. A tale riformulazione condiziona la valutazione non ostativa del Governo sulla proposta emendativa.

Esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica sulle proposte 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5, 2.1000/6, 4.1000/1, 6.1000/1, 12.1000/1, 12.1000/2, 28.0.1000/1 e 35.1. Sulle proposte 23-bis.0.100 e 38.0.100, gli effetti finanziari non risultano ancora verificati con relazione tecnica.

Sulle proposte 18.0.1000, 25.1000, 28.0.1000, 28.0.100 (testo 2) e 28.0.102 (testo 2), condiziona l'avviso di nulla osta alle riformulazioni di cui dà lettura.

Non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti 2.1000/4, 4.1000, 5.1000, 6.1001, 12.1000, 18.0.1000/1, 25.0.1000 e 44.1000.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede che venga modificato il parere già espresso sull'emendamento 28.0.101, di cui propone la riformulazione nel testo già assentito dell'emendamento 28.0.1000.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla richiesta avanzata dal senatore Patuanelli.

Dopo un breve intervento del senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), il relatore LIRIS (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5, 2.1000/6, 4.1000/1, 6.1000/1, 12.1000/1, 12.1000/2, 28.0.1000/1, 23-bis.0.100, 35.1 e 38.0.100.

Sull'emendamento 2.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo 2, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dal seguente:

'4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione

per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,3 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.'.

Conseguentemente:

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 8, l'alinea e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

'8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;';

b. il comma 14 è sostituito dal seguente:

'14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di

euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del 'Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva' di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 22 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”.

Sull'emendamento 18.0.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente: ‘Art. 18-*bis* (Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, si

provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023.”.

Sull'emendamento 25.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “All'articolo 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: ‘2. All'articolo 41, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole ‘48,4 milioni di euro’ sono sostituite dalle parole ‘68,4 milioni di euro’. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.

Sull'emendamento 25.0.1000/1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nel testo dell'emendamento 36.0.101.

Sull'emendamento 28.0.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: ‘Art. 28-*bis* (Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: ‘30 giugno 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘30 settembre 2023’.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.”.

Sugli emendamenti 28.0.100 (testo 2) e 28.0.102 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: ‘Art. 28-*bis* (Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: ‘30 giugno 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘30 settembre 2023’.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 2.1000/4, 4.1000, 5.1000, 6.1000, 6.1001, 12.1000, 18.0.1000/1, 25.0.1000 e 44.1000.

A rettifica del parere già espresso, sulla proposta 28.0.101 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione in un testo identico all'emendamento 28.0.1000, come sopra riformulato. ».

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 17,30.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 21 giugno 2023

Plenaria
51^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 571 e 607. Disgiunzione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 607 e rinvio. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 571. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione di merito ha assunto il disegno di legge n. 571 come testo base. L'esame quindi prosegue in maniera disgiunta.

Prende atto la Commissione.

La senatrice ZEDDA (*FdI*), in sostituzione del senatore Orsomarso, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), redatta anche tenendo conto dei rilievi emersi nel dibattito, riferita al disegno di legge governativo n. 571.

Il senatore CROATTI (*M5S*), a nome della propria parte politica, pur prendendo atto che alcune osservazioni formulate nella proposta di parere del relatore trovano corrispondenza nei rilievi avanzati dal proprio Gruppo, e formulando un giudizio positivo circa gli obiettivi del disegno di legge governativo, ne mette in luce comunque gli aspetti critici sia in termini metodologici che di merito. Tali rilievi sono alla base della predisposizione di un parere favorevole alternativo a quello presentato dal relatore (pubblicato in allegato), di cui illustra i punti principali, con particolare riferimento al mancato coordinamento degli investimenti tra amministrazioni statali e regionali, l'assenza di un meccanismo di valutazione *ex ante* degli investimenti e il mancato sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) si associa ai rilievi critici formulati dal senatore Croatti giudicando gli obiettivi formulati nella proposta governativa, pur condivisibili in astratto, troppo generici e senza un reale e concreto incremento dell'efficienza degli strumenti incentivanti. Rilevando la condivisibilità di alcune disposizioni, giudica tuttavia la proposta governativa troppo lacunosa, con particolare riferimento agli incentivi indirizzati alle piccole e medie imprese.

Interviene nel merito il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) che sottolinea l'urgenza di un intervento relativo agli incentivi fiscali previsti nelle zone economiche speciali, istituite nei territori del Mezzogiorno, rilevando che l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate circa l'eleggibilità degli investimenti in beni immobili strumentali – che fa riferimento esclusivamente agli immobili di nuova realizzazione – non appare in linea con il dettato letterale della norma primaria che non fa riferimento a tale elemento oggettivo. Si tratta di una questione che pone nuovamente in capo al legislatore il problema del valore normativo dei documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate: nel caso specifico, gli investimenti in cui immobili realizzati nelle aree ZES rischiano di essere vanificati da una interpretazione non corretta. Auspica quindi un'iniziativa comune della Commissione al fine di affrontare, d'intesa con il ministero dell'Economia, tale problematica.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) apprezza l'iniziativa del Presidente, dichiarandosi convinto che la questione dell'inappropriatezza delle interpretazioni rimesse all'Agenzia delle entrate costituisca un elemento centrale nel dibattito sulla riforma fiscale.

Il senatore TURCO (*M5S*) ritiene che l'orientamento dell'Agenzia delle entrate, in riferimento alle agevolazioni fiscali per gli investimenti nelle zone economiche speciali, origina da un'erronea interpretazione del concetto di beni strumentali agevolabili, senza distinguere tra beni immobili e beni mobili. Apprezza, pertanto l'iniziativa del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del parere predisposto dal relatore.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) e il senatore TURCO (*M5S*) preannunciano l'astensione delle rispettive parti politiche.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole è approvata.

Non viene quindi posta in votazione la proposta di parere del senatore Turco, primo firmatario.

IN SEDE REDIGENTE

(500) ORSOMARSO e LIRIS. – Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 giugno.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) interviene in discussione generale chiedendo alla Presidenza di programmare un'adeguata fase istruttoria del disegno di legge con il coinvolgimento del Comune di Praia, dell'Agenzia del demanio, dell'Avvocatura dello Stato e di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella delicata vicenda sottesa al disegno di legge.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) ricorda di aver già anticipato un'analoga richiesta, anche in accordo con il primo firmatario del disegno di legge, senatore Orsomarso.

Il senatore CROATTI (*M5S*) si associa a tale richiesta, funzionale ad un completo approfondimento di tutti gli aspetti relativi al compendio demaniale in questione.

Il presidente GARAVAGLIA assicura che la fase istruttoria sarà predisposta una volta raccolte tutte le indicazioni dei Gruppi circa i soggetti da audire, da far pervenire alla Presidenza entro domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 571**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che:

la proposta contiene disposizioni di delega al Governo a rivedere, razionalizzandolo e semplificandolo, il sistema degli incentivi alle imprese operanti in tutti i settori, ad eccezione di quello agricolo e forestale, della pesca e acquacoltura;

i principi di delega sono rivolti sostanzialmente agli incentivi non automatici, cioè quelli sottoposti alla disciplina di bandi, istruttoria, verifica e assegnazione, con procedure amministrative finalizzate all'erogazione di incentivi le cui risorse sono definite in cicli pluriennali di spesa;

la proposta appare orientata principalmente a rivedere procedure e disciplina degli strumenti di politica industriale, intesi prevalentemente come spesa pubblica per favorire determinate fasi della vita dell'impresa (investimenti, ricapitalizzazione, spese per ricerca e sviluppo, internazionalizzazione);

osservato inoltre che:

non appare contemplata nel disegno di legge in titolo la materia delle agevolazioni fiscali fruibili attraverso vari strumenti (detrazioni, compensazione di imposta, crediti fiscali) che presentano caratteristiche differenti dagli incentivi in quanto condizionate alla determinazione di un importo lordo di imposta da versare, hanno una portata temporale più limitata, e presentano un carattere automatico nella fruizione, non essendo necessaria una verifica amministrativa *ex ante* dei requisiti e l'erogazione del beneficio in via amministrativa;

che l'articolo 6 prevede la redazione di un codice degli incentivi che non sembra indirizzato anche alle agevolazioni fiscali come, a titolo di esempio il credito di imposta per gli investimenti al Sud;

esprime parere favorevole,

nel presupposto che la materia delle agevolazioni fiscali alle imprese è oggetto di separata e diversa delega, recata dal disegno di legge di delega fiscale, (Atto Camera 1038) all'attenzione della Camera dei deputati,

con le seguenti osservazioni:

in riferimento agli articoli 2 e 3, la Commissione rileva che l'articolo 9, comma 1, lettera *d*) del citato disegno di legge 1038 reca il

principio di revisione e razionalizzazione, anche in adeguamento alla riforma dell'imposta sul reddito delle società (IRES), degli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di fruizione degli stessi;

la possibile sovrapposizione tra le disposizioni recate dalla lettera g, comma 1, dell'articolo 2 recante il principio della « più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico e equilibrato della Nazione con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno » e la revisione della fiscalità di vantaggio in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla lettera e), comma 1, articolo 9 del citato disegno di legge n. 1038.

Al fine di assicurare la massima realizzazione degli obiettivi delle misure di convergenza rispetto all'ampliato divario Nord-Sud che rileva oggettive differenze e priorità di tipologie di incentivi sia introdotto, anche al fine di assicurare un adeguato sistema di valutazione e monitoraggio degli incentivi, il rispetto del principio fondamentale dell'analisi di impatto delle misure *ex ante*, sulla scorta della quale compiere un'adeguata valutazione circa l'efficacia o meno degli interventi agevolativi messi in campo;

sia prevista un'attenta analisi degli effetti del provvedimento in ordine all'obiettivo di ridurre le disuguaglianze territoriali, suscettibili di essere enfatizzate, non ritenendo sufficiente a garantirne il superamento il generico richiamo alla salvaguardia della coesione;

si provveda, nell'ambito della revisione e dell'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi di cui all'articolo 6, al superamento del meccanismo del *click day* o di qualunque procedura similare;

sono quindi rafforzati gli investimenti, con particolare riferimento al contenimento, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e alla previsione del soccorso istruttorio che potrebbero richiedere un potenziamento delle strutture amministrative dedicate, in termini di risorse umane e materiali, nonché al chiaro avanzamento tecnologico richiesto per l'attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere b), numero 6), e d).

In riferimento all'articolo 6, recante principi di delega per la redazione del codice degli incentivi, specificativi del più ampio principio dell'articolo 3 comma 2, lettera b) finalizzato all'« armonizzazione della disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese » cui fa rinvio lo stesso articolo 6, appare opportuno specificare che il punto 4) della lettera b) « armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie » va riferito anche all'attività dell'Agenzia delle entrate nel controllo delle procedure di fruizione degli incentivi sotto forma di riduzione di imposta.

In riferimento all'articolo 7, in materia di « digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi » la Commissione rileva che i protocolli per semplificare il rilascio delle certificazioni dovrebbe riguardare anche l'Agenzia delle entrate

e della riscossione ai fini di utilizzare gli esiti dell'acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (cioè di verifica delle posizioni di eventuale debito nei confronti dell'ente di riscossione delle imprese che richiedono incentivi).

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
TURCO, CROATTI E BARBARA FLORIDIA
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 571**

La 6^a Commissione Finanze e tesoro,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure » (A.S. 571),

premesso che:

il provvedimento in esame reca una delega per il complessivo riordino degli incentivi alle imprese e risulta qualificato come disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento del Senato, in coerenza con le indicazioni del Documento di Economia e Finanza (DEF);

valutate le audizioni svolte e i contributi acquisiti;

rilevato che:

gli incentivi alle imprese perseguono l'obiettivo di indurre gli operatori economici ad assumere decisioni, soprattutto in termini di investimento, che a condizioni di mercato sarebbero meno propensi ad adottare. Essi sono, da decenni, tra gli strumenti di *policy* più utilizzati nel nostro Paese;

il provvedimento assume pertanto particolare rilevanza soprattutto alla luce dell'importanza avuta dalle recenti politiche di incentivazione e dalle relative finalità nel quadro degli elementi di forza e di debolezza del tessuto produttivo;

infatti, come emerge dall'ultima Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, realizzata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, « dopo il forte recupero dagli effetti drammatici determinati dall'emergenza pandemica, sostenuto da un tempestivo supporto pubblico, il sistema produttivo ha dovuto fronteggiare un nuovo peggioramento del contesto economico, manifestatosi già a partire dagli ultimi mesi del 2021. Il quadro economico si è ulteriormente deteriorato a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, aggravando le criticità presenti nelle catene di approvvigionamento e acutizzando il processo di incremento dei prezzi delle risorse energetiche e di numerose materie prime. Il sistema produttivo nazionale aveva mostrato significative capacità competitive e di resilienza a seguito della crisi pandemica, anche in raffronto alle dinamiche rilevate nei principali Paesi europei »;

la predetta Relazione segnala che la crisi innescata dal conflitto ha determinato una forte contrazione delle attività di investimento, di ricerca e innovazione, un ambito nel quale le imprese italiane avevano mostrato segnali di crescita importanti. L'attuale contesto economico, caratterizzato da un clima di notevole incertezza, rischia di interrompere questo rilevante percorso di impegno per accrescere la competitività internazionale del nostro sistema produttivo;

particolare preoccupazione emerge dalle evidenze che caratterizzano le aree meno sviluppate. A partire dalla crisi finanziaria del 2008, infatti, si è ulteriormente ampliato il divario del Mezzogiorno, sia in termini di crescita complessiva che con riferimento alle principali grandezze che determinano la competitività. Nel corso dell'ultimo decennio, si è ulteriormente ridotto il peso delle attività manifatturiere meridionali sul totale nazionale ed è risultata minore la capacità di sviluppare i servizi a maggior valore aggiunto. Relativamente al capitale umano, è diminuita la qualità media dell'occupazione e si sono ulteriormente intensificati i processi migratori, soprattutto per la forza lavoro più giovane e qualificata;

dalla Relazione emergono inoltre tre criticità rilevanti: la concentrazione degli aiuti sulle grandi imprese nel Centro-Nord, un forte utilizzo del regime *de minimis*, un elevato numero di misure incentivanti con un basso livello di coordinamento Stato-regioni;

considerato che:

la Relazione tecnica al disegno di legge chiarisce che l'ambito oggettivo di riferimento del presente provvedimento garantirà il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale. A riguardo, si segnala che l'articolo 9, comma 1, lettera *d*), dell'Atto Camera 1038, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede il seguente criterio: rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo, altresì, conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022. Inoltre, la successiva lettera *e*) delega il Governo a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del Regolamento di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la necessaria previa autorizzazione da parte della Commissione europea;

vista l'ampiezza dei suddetti criteri di delega, sussiste uno spazio di sovrapposizione dei relativi oggetti con quello del disegno di legge in esame, da cui sorge un'esigenza di coordinamento;

pur condividendo in linea generale le finalità del disegno di legge in esame, preme rilevare che esso risulti privo dell'indicazione di principi

e criteri direttivi idonei a vincolare la discrezionalità del legislatore delegato;

pur valutando positivamente la necessità di accompagnare la riforma con un adeguato sistema di valutazione e monitoraggio degli incentivi e di semplificare il sistema anche attraverso un migliore coordinamento tra i livelli europei, nazionali e locali, pesano l'assenza del principio fondamentale dell'analisi di impatto delle misure *ex ante* sulla scorta della quale compiere un'adeguata valutazione circa l'efficacia o meno degli interventi agevolativi messi in campo nonché la necessità di introdurre il controllo concomitante per migliorare l'efficienza delle agevolazioni fiscali e facilitare eventuali correttivi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

in tale contesto, appare particolarmente grave l'assenza dell'analisi degli effetti della riforma operata dal provvedimento al fine di ridurre le disuguaglianze territoriali che sono suscettibili di essere così enfatizzate, non ritenendo sufficiente un generico richiamo alla salvaguardia della coesione;

appare necessario sottolineare, inoltre, che alcuni criteri di delega potrebbero non essere efficacemente esercitati in assenza delle necessarie risorse umane e finanziarie. In tal senso, appaiono potenzialmente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

1) l'articolo 2, in cui andrebbero chiariti eventuali profili onerosi riconducibili ai criteri di delega di cui alla lettera *b*), in relazione alle risorse umane che saranno dedicate all'attività di misurazione di impatto e alla lettera *f*), in relazione alla necessità di potenziare le strutture informatiche delle PP.AA. e di formare il personale dedicato per implementare e potenziare la digitalizzazione delle procedure al fine di alleggerire, nella misura più ampia possibile, il carico burocratico degli imprenditori;

2) l'articolo 3, ai sensi del quale l'integrale rinvio ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega indebolisce il controllo parlamentare sul rispetto degli equilibri di finanza pubblica, stante le diverse implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti per le questioni finanziarie durante l'esame della legge di delega rispetto a quelli espressi in relazione ai decreti delegati;

3) l'articolo 6, con particolare riferimento al contenimento, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e alla previsione del soccorso istruttorio che potrebbero richiedere un potenziamento delle strutture amministrative dedicate, in termini di risorse umane e materiali, nonché al chiaro avanzamento tecnologico richiesto per l'attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere *b*), numero 6), e *d*). Infine, possibili profili onerosi andrebbero approfonditi in relazione alle premialità previste nei criteri di delega di cui alle lettere *g*) ed *h*);

4) l'articolo 7, che, con riguardo al previsto rafforzamento degli strumenti rappresentati dal RNA e dalla piattaforma *incentivi.gov*, appare

chiaramente suscettibile di necessitare di risorse, soprattutto nell'ipotesi, prospettata dal dispositivo, di un ricorso a soluzioni basate sull'intelligenza artificiale;

considerato, inoltre, che:

con riferimento all'articolo 2, andrebbe valorizzato maggiormente, all'interno dei principi generali, il contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita sociale ed economica del Paese, rimuovendo quelle condizioni strutturali, e spesso ideologiche, che finiscono per connotare le imprese femminili come microimprese e per confinarle ad operare nei servizi della cura, anche a seguito dell'importo spesso esiguo degli incentivi a sostegno delle stesse;

al contempo, andrebbero previste, tra i principi generali, la valorizzazione e la promozione dell'imprenditoria giovanile, tenuto conto che secondo uno studio condotto da InfoCamere nel 2022 sulla dinamica dell'imprenditoria giovanile, partendo dai dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio degli ultimi dieci anni, si assiste ad una lenta quanto inesorabile erosione del numero delle imprese giovanili nel nostro Paese;

tutto ciò premesso e considerato,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

individuare il Governo modalità che assicurino il necessario coordinamento tra il provvedimento in esame e il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale all'esame dell'altro ramo del Parlamento;

sia circoscritto il campo della delega, onde evitare che essa possa essere esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, tenuto conto che risultano inadeguati e troppo vaghi i principi generali;

sia introdotto, anche al fine di assicurare un adeguato sistema di valutazione e monitoraggio degli incentivi, il rispetto del principio fondamentale dell'analisi di impatto delle misure *ex ante*, sulla scorta della quale compiere un'adeguata valutazione circa l'efficacia o meno degli interventi agevolativi messi in campo;

sia prevista un'attenta analisi degli effetti del provvedimento in ordine all'obiettivo di ridurre le disuguaglianze territoriali, suscettibili di essere enfatizzate, non ritenendo sufficiente a garantirne il superamento il generico richiamo alla salvaguardia della coesione;

siano individuate ulteriori risorse finanziarie a copertura degli interventi complessivamente previsti dal provvedimento, tenuto conto dei lievi sollevati dal Servizio del Bilancio nell'ambito del *dossier* sul disegno di legge;

siano rafforzati gli strumenti di incentivazione vigenti coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi, di inclusione sociale, di valorizzazione del lavoro femminile e giovanile;

si provveda, nell'ambito della revisione e dell'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi di cui all'articolo 6, al superamento del meccanismo del *click day* o di qualunque procedura simile;

sia ampliata la platea degli interventi agevolativi volti a mantenere una specifica attenzione a forme di innovazione sociale che garantiscano un migliore accesso al « fare impresa » da parte dei giovani e delle categorie socialmente più svantaggiate;

e con le seguenti osservazioni:

con riguardo all'articolo 2, valuti la Commissione di merito, con riferimento alla concreta attuazione delle politiche pubbliche di incentivazione alle imprese, di prevedere che i principi di cui alle lettere *g)* e *h)* siano riferiti alla crescita economica e sociale di tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la verifica e la misurabilità dell'effettivo impatto delle misure di incentivo;

con riguardo all'articolo 4, occorre prevedere, nell'ottica della razionalizzazione degli incentivi, di garantire e rafforzare quelle misure di incentivazione che rispondono alle specifiche esigenze dei settori caratterizzati da spiccate peculiarità;

con riguardo all'articolo 5, è di fondamentale importanza assicurare il necessario coordinamento tra il livello decisionale nazionale e quello regionale e che anche le Amministrazioni locali facciano riferimento a « modelli *standard* » di agevolazione, ferma restando la possibilità per queste ultime di strutturare meglio l'intervento agevolativo sulle peculiarità del tessuto economico locale;

con riferimento all'articolo 7, pur condividendo la necessità sottesa alla finalità della disposizione in termini di maggiore efficienza, occorre prevedere interventi volti a garantire tempestivamente la completa interoperabilità degli archivi informatici della pubblica amministrazione che gestiscono le informazioni sulle imprese, anche nell'ottica di minimizzare la documentazione che queste ultime debbano presentare ai fini dell'accesso agli incentivi pubblici.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 21 giugno 2023

Plenaria

44^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice COSENZA (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, costituito da un solo articolo, che reca disposizioni volte a sanzionare in via amministrativa le condotte di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici. Si tratta di una iniziativa che, anche nell'ottica di scoraggiare il compimento di atti vandalici, è volta a proteggere e valorizzare i beni e le potenzialità del patrimonio culturale e, più in generale, della Nazione. Richiama, al riguardo, alcuni recenti fenomeni di vandalismo compiuti in danno sia delle istituzioni (come quello che ha interessato la facciata di Palazzo Madama in Roma, sede del Senato della Repubblica), sia del patrimonio artistico del Paese (come quello che ha interessato, sempre in Roma, la fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna e la fontana di Trevi).

Passa, quindi, ad esporre in dettaglio i contenuti dei commi 1 e 2 dell'articolo unico, i quali puniscono rispettivamente: con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000 chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta

beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.

Specifica che sono fatte salve le sanzioni penali applicabili a fronte di tali condotte criminose.

Ricorda che la legge n. 22 del 2022 ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, composto da diciassette articoli, con i quali sono puniti, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali.

In particolare, le condotte di danneggiamento e distruzione di beni culturali sono punite ai sensi dell'articolo 518-*duodecies*, comma primo, del codice penale con la pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Il deturpamento o imbrattamento di beni culturali, ovvero la loro destinazione a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità sono puniti, ai sensi del medesimo articolo 518-*duodecies*, secondo comma, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Prosegue con l'illustrazione del comma 3, il quale precisa che il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni deve essere notificato al trasgressore entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà (comma 5).

Ai sensi del comma 6, per tutto quanto non espressamente indicato è applicabile la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante « Modifiche al sistema penale ».

Evidenzia che i proventi delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono versati – secondo quanto precisato dal comma 4 – ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni.

Si sofferma poi sul comma 7, il quale specifica che nel caso in cui per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una sanzione penale: l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; inoltre, l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

Fa presente che la previsione di cui al comma 7, come evidenziato nella relazione illustrativa, « prevede un coordinamento nei casi di applicazione concorrente di sanzioni penali e amministrative, tenuto conto della giurisprudenza in materia di divieto del “*ne bis in idem*” ».

Fa cenno, infine, al comma 8, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame presso la Commissione di merito risulta essere in una fase assai avanzata e che pertanto è opportuno pervenire all'approvazione del prescritto parere nella seduta odierna.

Constatato quindi che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale, avverte che si procederà con le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) osserva che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno appare eccessivamente sbilanciato sul ricorso allo strumento sanzionatorio e non è idoneo a tutelare efficacemente il patrimonio culturale ed artistico del Paese da potenziali atti vandalici. Il provvedimento non sembra tener conto degli strumenti sanzionatori esistenti e dell'esigenza che gli stessi siano applicati correttamente al fine di contrastare atti di vandalismo.

Preannuncia pertanto, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), premesso che la propria parte politica non condivide le iniziative che, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica su determinate tematiche, costituiscono l'occasione per il ricorso ad atti vandalici contro il patrimonio culturale del Paese, rileva che gli strumenti di prevenzione posti in essere dal disegno di legge in esame appaiono inutilmente ridondanti e comunque non funzionali ad un effettivo rafforzamento della tutela dei beni artistici, che potrebbe invece essere garantita applicando puntualmente la normativa in vigore.

Preannuncia conseguentemente il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Replica brevemente la relatrice COSENZA (*FdI*), precisando che il provvedimento in titolo si pone in continuità con la richiamata riforma del Codice penale del 2022, volta proprio a rafforzare la tutela del patrimonio artistico e culturale italiano. Gli interventi previsti, infatti, mirano semplicemente ad accelerare la punibilità delle condotte vandaliche, al fine di scoraggiarle e assicurare un'effettiva tutela del patrimonio culturale.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che la Commissione approva.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Specifica che il disegno di legge – articolato in cinque Capi che comprendono 23 articoli – introduce misure finalizzate a migliorare la competitività del mercato dei capitali italiano.

Il disegno di legge intende, da un lato, rimuovere i vincoli, normativi e operativi, all'accesso al mercato da parte delle imprese; dall'altro, introdurre misure che incentivino, sia sotto il profilo della domanda sia sotto quello dell'offerta, la canalizzazione attraverso i mercati del risparmio privato verso le imprese, assicurando al contempo la tutela degli investitori.

Evidenzia che, accanto alle misure di semplificazione e di incentivo al rafforzamento dei mercati dei capitali, il Governo ha ritenuto necessario introdurre norme volte a facilitare l'inclusione finanziaria, attraverso specifici percorsi di formazione per gli studenti.

Dà poi conto dei contenuti del Capo I (articoli 1-16), che reca misure di semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali; del Capo II (articoli 17-20), il quale apporta modificazioni alla disciplina delle Autorità nazionali di vigilanza; del Capo III, che, costituito dal solo articolo 21, reca « Misure di promozione dell'inclusione finanziaria »; del Capo IV (articolo 22), che introduce modifiche alla disciplina del patrimonio destinato; del Capo V (articolo 23), recante disposizioni finanziarie.

Si sofferma indi sulle disposizioni di particolare interesse della Commissione contenute nel Capo III, costituito dall'articolo 21, che ha ad oggetto « Misure in materia di educazione finanziaria ».

L'articolo 21 apporta, innanzitutto, modificazioni alla legge n. 92 del 2019, relativa all'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, mirate a inserire, tra i principi, le competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, anche l'educazione finanziaria.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 21: alla lettera *a*), prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità; alla lettera *b*), inserisce l'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire; alla lettera *c*), dispone che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica siano adottate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito e, con specifico riferimento alla tematica dell'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e sentite le associazioni maggiormente rappresentative de-

gli operatori e degli utenti bancari e finanziari; alla lettera *d*), inserisce l'educazione finanziaria tra le tematiche oggetto di obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica; alla lettera *e*), prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica attraverso azioni finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Segnala che gli interventi normativi di cui al comma 1 dell'articolo 21 recepiscono, in parte, il contenuto di alcuni disegni di legge relativi all'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, su cui la Commissione sta svolgendo l'esame congiunto (si tratta degli Atti Senato nn. 155, 158, 288 e 421).

Passa, quindi, al comma 2 dell'articolo 21, che modifica l'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017, avente ad oggetto disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (specifica, al riguardo, che viene integrato il comma 10 e aggiunto un comma 10-*bis* all'articolo 24-*bis*).

Ricorda che il menzionato articolo 24-*bis* dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'istruzione e del merito), adotti il Programma per una « Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ».

Ricorda, altresì, che, ai fini dell'attuazione della suddetta Strategia, è stato istituito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, cui è affidato il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

Il comma 2 dell'articolo 21 del provvedimento in esame – spiega il relatore – interviene sulla disciplina dell'attività del Comitato al fine di rendere più rapide e snelle – come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame – le procedure di adozione della programmazione triennale per l'attuazione della Strategia.

Si prevede, nello specifico, che, a decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approvi il piano triennale di attività, in coerenza con il suddetto Programma e tenuto conto degli accordi che il ministero dell'Istruzione e del merito, sentito il Comitato, abbia sottoscritto con la Banca d'Italia e la Consob al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'oratore esprime un giudizio positivo sul provvedimento, in cui si registra la disponibilità del Governo a recepire le risultanze dell'esame parlamentare sui richiamati disegni di legge in materia di insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole. Nel corso delle audizioni, ricorda che è emersa l'esigenza prioritaria di inserire, almeno in una prima fase, l'educazione finanziaria come parte integrante del programma di educazione civica nelle scuole, ferma restando l'opportunità, in prospettiva, di

una riflessione sull'inserimento della medesima materia nel curriculum scolastico.

Conclude osservando che, alla luce dello stato dell'*iter* del provvedimento presso la Commissione di merito, in cui non è stata avviata la discussione generale, sarebbe possibile, qualora emergesse la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, non procedere al voto nell'odierna seduta.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), preso atto di quanto da ultimo osservato dal relatore e sottolineando la particolare complessità delle tematiche sottese al provvedimento, invita la Commissione a valutare l'opportunità di non procedere al voto del parere nell'odierna seduta.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta della senatrice D'Elia. Oltretutto, nel caso di un rinvio dell'esame, la Commissione potrebbe avvalersi, fra l'altro, del contributo del senatore Damiani, relatore presso la Commissione di merito nonché primo firmatario di due disegni di legge assegnati alla Commissione e vertenti sulla materia, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 13,25.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 21 giugno 2023

Plenaria
85^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del decreto-legge n. 69, il relatore SATTÀ (*Fdl*) segnala innanzitutto l'articolo 5, teso a modificare la disciplina del computo dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, nel territorio dell'Unione europea o della Svizzera, presso organizzazioni internazionali.

Il successivo articolo 6 reca modifiche alla disciplina legislativa in materia di pubblicità nel settore sanitario, finalizzate a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza.

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'articolo 7 istituisce un fondo per il finanziamento degli interventi di individuazione delle aree ad alta attività di radon nell'aria. L'ulteriore fondo di cui all'articolo 8 è destinato al finanziamento degli interventi relativi al radon negli edifici.

L'articolo 9 è volto a consentire a regioni e province autonome di stabilire riduzioni della velocità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali nei tratti che attraversano centri abitati o posti in prossimità degli stessi. È inoltre introdotta la possibilità per i co-

muni di stabilire diversi tempi di permanenza massimi all'interno di una determinata ZTL.

In riferimento ad aree e periodi determinati, l'articolo 10 prevede il sostanziale divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso.

L'articolo 11 estende al personale delle istituzioni AFAM il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato nelle medesime istituzioni.

L'incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disciplinato dagli articoli 12 e 13.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera e previdenziali, per il personale delle istituzioni scolastiche immesso in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023-2024, mentre l'articolo 15 estende il riconoscimento della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.

L'articolo 26 provvede alla copertura finanziaria degli oneri di cui al decreto-legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 21 giugno 2023

**Plenaria
(1^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A., Claudio Descalzi

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A., Claudio DESCALZI.

Claudio DESCALZI, *Amministratore delegato di ENI S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Enrico BORGHI (*A-IV-RE*) e Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) ed Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali risponde Claudio DESCALZI, *Amministratore delegato di ENI S.p.A.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Amministratore delegato Descalzi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,45.

**Plenaria
(2^a pomeridiana)**

La seduta inizia alle ore 16,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 21 giugno 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo
(Svolgimento e rinvio)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'auditore che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

(La Commissione concorda)

Giovanni MELILLO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti i senatori Vincenza RANDO (PD), Walter VERINI (PD), Roberto Maria Ferdinando SCAR-

PINATO (M5S), Gianluca CANTALAMESSA (Lega), Valeria VALENTE (PD), Salvatore SALLEMI (Fdi), Sandro SISLER (Fdi), i deputati Pietro PITTALIS (FI), Elisabetta PICCOLOTTI (Alleanza Verdi e Sinistra), Riccardo DE CORATO (Fdi), Andrea ORLANDO (PD).

Giovanni MELILLO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Giuseppe PROVENZANO (PD), Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), Debora SERRACCHIANI (PD).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia il procuratore Melillo per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 21 giugno 2023

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare InCE:

Plenaria *Pag.* 97

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa
Centro Europea (InCE)

Mercoledì 21 giugno 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
Salvatore CAIATA

**Incontro con l'Ambasciatore della Georgia in Italia, Sig. Konstantine
SURGULADZE**

La seduta si è svolta dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

